

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 19 novembre 1997)

INDICE

BEVILACQUA ed altri: sull'afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania (4-06913) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 3947	BUCCIARELLI: sui canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio (4-06724) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 3960
BOCO: sullo stabilimento balneare dell'aeroporto militare di Pratica di Mare (4-06891) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	3949	CAMERINI, SARTO: sulla realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone (4-01322) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	3962
BONATESTA: sui contributi statali al quotidiano «Il Giornale d'Italia» (4-04604) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	3950	COLLA: sul servizio sulle elezioni amministrative a Fiorenzuola andato in onda nel corso del telegiornale regionale dell'Emilia-Romagna (4-05733) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3964
BORNACIN: sul riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità del signor Bruno Roatta di Vezzano Ligure (La Spezia) (4-02897) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	3952	CORTIANA: sulla legittimità della deliberazione del comune di Nerviano (Milano) concernente i procedimenti concorsuali (4-06534) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	3965
sull'attività mineraria (4-03835) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	3952	DANIELI: sulla Cassa ufficiali dell'Esercito (4-05553) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	3967
sul «Treno della musica» (4-07322) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	3955	DOLAZZA: sul comportamento dell'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna (4-02573) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	3968
BORTOLOTTI: sulla vicenda del cittadino turco Faruk Kizilaslan (4-07811) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3957	ERROI: sulla vicenda dell'allievo dell'Accademia militare di Modena Giovanni Natalizio (4-07090) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	3969
BRIGNONE: sull'assegnazione ai comuni dei militari di leva (4-04625) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	3958		

LAURO: sulla chiusura dell'ufficio postale di Lacco Ameno (4-05583) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) Pag. 3970	PIERONI ed altri: sulla prevista esplosione di un reattore della centrale nucleare di Cernobyl (4-05904) (risp. TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag. 3991
sulla dismissione dello stabilimento termale militare di Ischia (4-05892) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa) 3971	PREIONI: sulla situazione di incompatibilità fra gli amministratori del comune di Novara (4-05991) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 3994
sul rispetto dei diritti umani a Cuba (4-07433) (risp. TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3972	RECCIA: sul patrimonio monumentale della città di Aversa (4-07076) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 3996
LORETO: sulle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale di Martina Franca concernenti il trattamento contributivo (4-07691) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 3974	RUSSO SPENA: sull'arresto provvisorio a scopo di estradizione del cittadino turco Kizilaslan (4-07746) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 3997
MANCONI: sulla vicenda del cittadino turco Faruk Kizilaslan (4-07794) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 3976	SERVELLO ed altri: sulla trasmissione «Storie» condotta da Gianni Minà (4-06544) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) 3998
MANFROI: sulla Magnifica comunità di Cadore (4-07087) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 3978	SQUARCIALUPI ed altri: sulla realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone, proposto dalla SNAM (4-01862) (risp. CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente) 4000
MANZI, MARCHETTI: sulla situazione dell'Ente poste a Torino (4-04610) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) 3979	VIVIANI: sulla determinazione dei tassi di interesse sui conti correnti postali (4-04787) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) 4001
MELUZZI: sui rapporti diplomatici tra Italia e Perù (4-06575) (risp. TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3980	WILDE: sulle dimissioni del presidente della Federazione italiana sport del ghiaccio, Paul Seeber (4-05220) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 4002
MILIO: sul pagamento in contanti agli aventi diritto delle somme maturate sui trattamenti pensionistici (4-05737) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro) 3981	sull'UNAVI (4-05394) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 4003
MINARDO: sugli allievi ufficiali di completamento in ferma biennale (4-06230) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa) 3983	su un messaggio pubblicitario riguardante il Totocalcio (4-05567) (risp. VELTRONI, ministro per beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 4005
NOVI: sulla costruzione di un villaggio da affittare alla Marina americana nel comune di Gricignano d'Aversa (Caserta) (4-06602) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 3985	sul piano del traffico del comune di Desenzano del Garda (4-07077) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 4007
OCCHIPINTI: sullo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) (4-07374) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 3989	

BEVILACQUA, MAGNALBÒ, MARRI, MONTELEONE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, e recante «Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania», all'articolo 2, comma 1, ha previsto il rilascio di un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta;

che il suddetto permesso è ormai scaduto da giorni;

che da notizie diffuse dalla stampa quotidiana si è appreso delle misure che il Governo intende predisporre per il rimpatrio dei profughi albanesi, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 agosto 1997;

che in base alle cifre fornite dal Ministero dell'interno il numero di albanesi giunti nel nostro territorio ammonta a 16.798, quello dei profughi respinti a 4.398, il numero di albanesi presenti nei centri di accoglienza a 3.853, quelli ospitati presso le famiglie sono 5.023 e quelli giunti con un permesso regolare sono 1.072;

che a circa 3.000 ammonta, invece, il numero di albanesi scomparsi;

che, sulla base delle proposte del Governo, l'OIM (Organizzazione internazionale migrazione), che dovrà occuparsi del rimpatrio, ha fissato un contributo di lire 300.000 per gli albanesi che lasceranno l'Italia entro il 31 agosto 1997, maggiorato di lire 200.000 per quelli che s'imbarcheranno entro il 31 luglio 1997, contributo che ha lo scopo di favorire il loro reinserimento in Albania,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la decisione adottata dal Governo non si da considerarsi del tutto illegale e, comunque, offensiva nei confronti degli albanesi, considerato lo scopo umanitario delle attività di soccorso svolte quali misure di protezione temporanea a favore di stranieri esposti a grave pericolo per l'incolumità personale;

se vi sia stata una quantificazione degli oneri e, in caso affermativo, a quanto ammonti;

se per i contributi che si intende corrispondere si provvederà mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e previste dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 128 del 1997 sopra citata;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare, considerato che l'emergenza di tale fenomeno conferma l'esigenza di giungere, in tempi brevi, ad una soluzione definitiva e dignitosa.

(4-06913)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – Il programma del Governo italiano per il rimpatrio dei cittadini albanesi accolti in Italia nei mesi scorsi è in linea con analoghe iniziative assunte da altri paesi europei nei confronti di stranieri ospitati a titolo di protezione temporanea.

Detto programma ha formato oggetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 1997, a seguito della quale sono state impartite disposizioni attuative con ordinanza ministeriale del successivo 8 luglio.

Nel programma sono previste «misure volte a favorire la prima sistemazione dei cittadini albanesi che rientrano nel loro paese». Tra queste misure assumono rilievo: una indennità di trasferimento e di prima sistemazione, la acquisizione di priorità nei progetti di futuri interventi assistenziali in Albania e la possibilità di ottenere permessi di lavoro temporaneo in Italia secondo modalità da stabilire in base a specifici accordi con il Governo albanese.

È previsto che il programma di rimpatrio, pienamente in linea con le finalità umanitarie che sono alla base dell'intervento italiano, si avvalga della collaborazione della Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), già sperimentata in occasione di precedenti operazioni analoghe, e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nonché di organismi e associazioni di volontariato.

I tempi e le modalità di rimpatrio formano oggetto di una ulteriore direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 agosto 1997.

Nella direttiva anzidetta particolare attenzione è riservata alla gradualità dei rimpatri, che avverranno per scaglioni, secondo opportuni criteri di priorità e tenendo conto di valutazioni del Ministero degli affari esteri. Particolari cautele saranno riservate al rimpatrio dei minori non accompagnati, che si svolgerà secondo le disposizioni emanate dal Comitato per la tutela dei minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto attiene al finanziamento complessivo degli interventi assistenziali, va fatto riferimento all'articolo 6 della legge 20 giugno 1997, n. 174, di conversione del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108. In base alla citata normativa, le spese per gli interventi di protezione temporanea degli albanesi accolti in Italia gravano sul capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al 31 agosto 1997 sono stati spesi 28,7 miliardi di lire.

La direttiva del 31 agosto scorso si occupa di vari altri problemi connessi al fenomeno di accoglienza, soggiorno e rimpatrio degli sfollati albanesi. Nel loro complesso, le determinazioni assunte dal Governo italiano consentono di evidenziare il senso di umanità, di comprensione e di lungimiranza manifestato dal nostro paese nell'affrontare e nel gestire tale emergenza.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(3 novembre 1997)

BOCO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che lo stabilimento balneare dell'aeroporto militare di Pratica di Mare ogni estate ospita una quarantina di ufficiali e generali con rispettivi parenti e amici;

che i fortunati beneficiari dello stabilimento non permettono ai bagnanti, che hanno difficoltà a trovare altri spazi per via delle affollatissime spiagge, di sostare in prossimità della battigia (possibilità prevista per norma di legge);

che lo stabilimento con il passare degli anni si è appropriato di nuovi spazi che sono stati riservati allo svolgimento di attività ludiche e a nuove cabine;

che la manutenzione dello stabilimento (pulizia della spiaggia, sistemazione degli ombrelloni e della rete da *beach-volley*) viene affidata a giovani leve che invece di prestare pubblico servizio sono costretti ad attivarsi per rendere più piacevoli le vacanze dei vertici dell'Aeronautica,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda attivare per verificare la situazione sopra esposta;

quali iniziative si intenda intraprendere per proibire ai vertici dell'Aeronautica di impegnare i militari di leva in attività che esulano da pubblici servizi;

con quali fondi vengano pagati gli stabilimenti balneari dell'Aeronautica;

se, per il caso sopra menzionato, non si ritenga necessario sollecitare la capitaneria di porto a revocare il permesso di gestione di quel lungo tratto di spiaggia utilizzato solo da pochissimi fortunati.

(4-06891)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si precisa, preliminarmente, che sul litorale di Torvajonica è costituito un Distaccamento straordinario Aeronautica Militare dipendente dal Comando della 2^a Regione Aerea, con il compito di assicurare il funzionamento dei servizi logistici necessari allo svolgimento dei corsi di addestramento al nuoto e sopravvivenza in mare del personale navigante, che, a seguito di una emergenza o di un incidente, sia costretto ad abbandonare il proprio veivolo.

Nel quadro del benessere del personale, in linea con quanto previsto dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e dal Regolamento approvato con decreto ministeriale 5 febbraio 1997, n. 210, che disciplinano gli organismi di protezione sociale, nell'ambito del citato Distaccamento è costituito uno stabilimento balneare aperto, dal 1° luglio al 31 agosto, per tutto il personale in servizio presso l'aeroporto di Pratica di Mare e presso altri enti della forza armata, nonché per il personale in quiescenza, vedove di personale dell'Aeronautica militare e personale appartenente ad altre forze armate e corpi armati dello Stato in servizio presso il citato aeroporto.

Per l'utilizzazione dello stabilimento da parte del menzionato personale (circa 550 iscritti) è previsto il pagamento di una quota di iscrizione quale contribuzione per la copertura delle spese necessarie al funzionamento e miglioramento della struttura.

Il funzionamento dello stabilimento è assicurato da un servizio di ristoro (i cui costi gravano sulle quote di iscrizione) affidato con gara pubblica a una ditta privata, e da un servizio di primo soccorso di assistenza con 1 aiutante di sanità e 7 assistenti bagnanti qualificati, che garantiscono l'assistenza anche a qualunque utente esterno. Al riguardo si fa presente che, di concerto tra la Capitaneria di Porto di Fiumicino ed il Comando della 2^a Regione Aerea, è stata istituita una postazione denominata «Spiagge sicure», con il compito di sorvegliare il litorale tra Ostia e Torvajonica.

Presso il Distaccamento è impegnato anche personale di leva costituito dai predetti 7 avieri generici assistenti bagnanti e da un nucleo di avieri generici che, in linea con la vigente normativa in materia di impiego del personale di leva, assicurano il servizio di sorveglianza all'area di interesse con turnazione giornaliera.

Al riguardo, a conferma del divieto di impegnare militari di leva in attività non previste dalle norme si osserva, ad esempio, che l'installazione e la rimozione degli ombrelloni-sdraie è sempre effettuata esclusivamente a cura degli stessi utenti dello stabilimento, come peraltro previsto in altre analoghe strutture.

Circa lo spazio occupato dal Distaccamento, accertamenti effettuati evidenziano che esso non ha affatto allargato i propri confini sul litorale (risulta un utilizzo addirittura inferiore di superficie rispetto a quella prevista) mentre il numero delle cabine non è variato rispetto agli anni precedenti. Infine, per quanto riguarda la fascia prospiciente il bagnasciuga, si fa presente che tutte le ordinanze della Capitaneria di Porto di Fiumicino vengono rigorosamente rispettate.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(4 novembre 1997)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, reca «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni»;

che detta legge all'articolo 35, che modifica il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, stabilisce: «Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI le-

gislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:»;

che quanto sopra riportato colpisce «Il Giornale d'Italia» – da giorni oggetto di proteste contro la paventata soppressione – che rischia di perdere il finanziamento al quale ha diritto,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per riparare la grave ingiustizia consumata nei confronti del suddetto quotidiano.

(4-04604)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale si chiede di conoscere i motivi per i quali il quotidiano «Il Giornale d'Italia» non ha più beneficiato dei contributi statali previsti dalla legge n. 250 del 1990, si fa presente quanto segue.

Ai sensi della legge n. 250 del 1990, concernente provvidenze per l'editoria, per poter accedere ai contributi a favore delle testate giornalistiche organi di forze politiche è necessario il requisito della rappresentanza parlamentare da parte delle forze politiche stesse. In particolare secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, così come modificato dalla legge n. 650 del 1996, occorre che tale requisito sia posseduto nell'anno di riferimento dei contributi e non solo alla data del 30 giugno 1991 (data introdotta dalla legge n. 278 del 1991).

In realtà l'attuale dizione normativa ha chiarito ed interpretato un principio già in precedenza applicato: l'accesso ai contributi era possibile solo per quelle forze politiche che avessero la rappresentanza parlamentare, oltre che alla data del 30 giugno 1991, anche nell'anno di riferimento dei contributi.

La testata «Il Giornale d'Italia», organo del movimento «Pensionati - Uomini Vivi», ha percepito i contributi per gli anni 1991-1992 fino alla fine della legislatura, in quanto a decorrere dalla successiva legislatura il suddetto movimento non ha più avuto la necessaria rappresentanza parlamentare per accedere al contributo stesso.

Si rileva inoltre che la Esedra spa, società editrice del quotidiano in questione, ha impugnato il decreto di esclusione dei contributi dal 23 aprile 1992 (data di inizio della XI legislatura) al 31 dicembre 1992. Il tribunale civile di Roma - sezione I ha accolto la domanda ed ha condannato l'amministrazione a corrispondere i contributi di cui trattasi per tutto l'anno 1992.

L'amministrazione ha già provveduto a predisporre un decreto di pagamento a favore dell'impresa; tuttavia a seguito dell'entrata in vigore della normativa introdotta dalla legge n. 650 del 1996, ritenuta interpretativa della normativa previgente, l'amministrazione ha richiesto all'Avvocatura generale dello Stato di appellare la sentenza

del tribunale civile di Roma, fornendo a tal fine tutti gli elementi utili per la proposizione del ricorso.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
PARISI

(11 novembre 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che da tempo è giacente presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, presso la caserma Doria dell'esercito, l'istanza per il riconoscimento di aggravamento dell'invalità del signor Bruno Roatta, di Vezzano Ligure (La Spezia);

che a tutt'oggi non è pervenuta risposta all'interessato, si chiede di sapere cosa osti alla conclusione dell'*iter* burocratico dell'istanza di cui sopra.

(4-02897)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pratica di pensione del signor Roatta Bruno, nato a La Spezia il 12 agosto 1926, posizione istruttoria n. 1802818.

Al riguardo, si comunica che la Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, a seguito degli accertamenti sanitari cui l'interessato è stato sottoposto in data 29 novembre 1995, ha ritenuto opportuno acquisire nuovi esami clinici per una valutazione complessiva della patologia dalla quale il signor Roatta è attualmente affetto.

Sulla base del verbale della citata Commissione medica, redatto il 26 novembre 1996, e pervenuto presso la Direzione generale delle pensioni di guerra in data 4 giugno 1997, è stata emessa determinazione n. 3601100 del 1° luglio 1997. Il provvedimento in questione, concessivo di pensione di prima categoria, con assegno di superinvalidità, tabella E, lettera *f*) a decorrere dal 1° luglio 1995, è stato trasmesso al Comitato di liquidazione, per la prescritta approvazione, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(6 novembre 1997)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sta suscitando vivo allarme nella popolazione residente la prospettiva dello sfruttamento del monte Tariné, a ridosso dei comuni di

Urbe e Sassello (Savona) – nella Comunità montana del Giovo – quale cava di rutilo (biossido di titanio), minerale utilizzato per leghe metalliche di particolare resistenza;

che lo sfruttamento dei giacimenti ivi presenti – che vedrebbe interessata la società CET-Compagnia europea per il titanio, in previsione di una collaborazione con la società multinazionale Du Pont – comporterebbe danni all'ambiente e di conseguenza al turismo, a fronte di un risibile ritorno economico e occupazionale sul territorio;

che sul turismo la zona fonda gran parte della propria economia (con un passaggio, in estate, da 800 a 10.000 abitanti), considerando che il monte Tariné – che rischia di essere praticamente spianato, a livelli successivi, con un apporto alla produzione mondiale pari ad un incremento del 100 per cento – si trova al centro del Parco del Beigua ed è caratterizzato da una natura incontaminata, con un patrimonio boschivo rigogliosissimo, con distese di castagni, querce, faggi e vari altri tipi di vegetazione di alto e basso fusto;

che oltre ai danni all'ambiente e all'economia dell'ampia vallata dell'Olba – che dai comuni di Urbe e Sassello degrada verso il Piemonte e, sul versante a mare, giunge fino alla costa, tra Varazze ed Arenzano, riguardando perciò anche l'ingentissima presenza turistica estiva della riviera, che cerca frequentemente nell'immediato entroterra refrigerio – si hanno dei dati drammatici, forniti dall'Istituto per lo studio dei tumori di Genova, circa l'incidenza sulla salute della popolazione coinvolta dalla lavorazione dell'asbesto – da cui si estrae l'amianto, sostanza altamente cancerogena – che nel monte Tariné si trova frammisto al rutilo e, per giunta, nella proporzione di 2 a 1 (12 per cento di asbesto dell'intera massa della montagna, contro il 6 per cento della stessa di rutilo);

che i rischi per il contatto con le polveri non si avrebbero solo nelle immediate vicinanze della cava ma – con il trasporto dei materiali sugli autocarri, lungo l'asse Rossiglione-Tiglietto-Ovada fino all'autostrada e, con l'effetto combinato dei venti e delle correnti – si estenderebbero dalla costa ligure fino all'alessandrino;

che tutte le amministrazioni dello Stato, locali e centrali, competenti sulla materia e sul territorio – comuni di Urbe e Sassello, regione Liguria, provincia di Savona, camera di commercio di Savona, parco del Beigua, Ispettorato delle foreste, Comunità montana del Giovo, Corpo forestale dello Stato – convocate in una Conferenza dei servizi dal distretto minerario di Carrara, competente per territorio, Conferenza svoltasi presso la prefettura di Savona il 24 ottobre 1996, hanno espresso unanimemente il parere contrario al rinnovo della concessione;

che in relazione alla possibile esistenza di un «prevalente interesse nazionale» – che se può avere ragioni di tipo economico generale non può, tuttavia, far dimenticare le preponderanti ragioni sanitarie di opposizione – il Consiglio dei ministri può deliberare un provvedimento in contrasto con la decisione della Conferenza dei servizi e cioè, in questo caso, approvare la concessione mineraria,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Governo in merito al problema descritto, al fine della tutela della

salute della popolazione e della sua economia dai gravi rischi sopra citati.

(4-03835)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'oggetto, agli atti del Servizio Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell'ambiente risulta quanto segue.

La Compagnia Europea per il Titanio – CET spa – ha richiesto, con istanza 28 agosto 1991, al Ministero dell'industria il rinnovo ventennale della concessione mineraria per rutilo e granati «Pian Paludo», anche se non è mai iniziata l'attività oggetto della precedente concessione, rilasciata con decreto ministeriale 2 aprile 1976 ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Il competente Distretto minerario di Carrara, in data 11 dicembre 1991, ha fornito parere favorevole al Ministero per l'accoglimento dell'istanza, pur non essendo stato presentato dalla società CET i piani di coltivazione e di ripristino, in quanto non ritenuti indispensabili nella fase di concessione del titolo; lo stesso Distretto ha ritenuto di dover rinviare le valutazioni di carattere ambientale, ed anche l'adempimento a quanto previsto dal regime vincolistico presente sull'area, ad una successiva fase.

Il Servizio VIA del Ministero dell'ambiente, avendo ricevuto diverse segnalazioni ed opposizioni all'istanza di concessione mineraria da parte di Comitati di Difesa naturalistica della zona e di amministrazioni locali, è intervenuto, con note 28 aprile 1992 e 10 ottobre 1992, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 349 del 1986, presso il Ministero dell'industria al fine di prevenire il verificarsi di danno ambientale.

Risultava infatti che il territorio in questione era compreso nel «Sistema di interesse naturalistico-ambientale del Monte Beigua» istituito con legge regionale 16/85 e nel «Piano territoriale di Coordinamento Paesistico» approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990.

Si rileva pertanto che un eventuale accoglimento dell'istanza 28 agosto 1991 della CET non avrebbe potuto aver luogo senza il preventivo esame dei progetti di coltivazione e di ripristino ambientale, valutati in relazione alle esigenze di tutela ambientale del territorio, ed in ogni caso solo successivamente all'avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi della legge 1497/39.

A tale proposito si evidenziava che la competenza per le attività di miniera in aree vincolate era attribuita dalla legge n. 431 del 1985, punto 1, comma 11, al Ministero per i beni culturali e ambientali e non al Ministero dell'ambiente, competente solo per le attività di cava, secondo quanto disposto dalla legge 349/86, articolo 2, punto 1, lettera d).

Dal Ministero dell'industria sono pervenute due lettere dalle quali si rileva che l'istruttoria dell'istanza di rinnovo della concessione mineraria è sospesa, «in attesa di avere elementi relativamente ai processi di valorizzazione del minerale estratto» e che la Compagnia Europea per il

Titanio ha richiesto il trasferimento della concessione alla Società Du Pont de Nemours Italiana spa.

Successivamente, dal novembre 1996, sono pervenute al Servizio VIA diverse note con le quali varie amministrazioni comunali esprimevano l'opposizione al rilascio della concessione mineraria.

Da ultima, in data 18 marzo 1997, è pervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 3529 del 23 ottobre 1996 ad oggetto: «Pronunciamento contrario all'ulteriore corso delle istanze di rinnovo e trasferimento della concessione mineraria denominata Pianpaludo della Società CET in territorio dei Comuni di Urbe e Sassello (SV)», dalla quale si è appreso che la zona interessata ricade all'interno del Parco Naturale Regionale del Beigua, in base all'articolo 14 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, in materia di «Riordino delle aree protette», emanata a recepimento della legge-quadro delle aree protette n. 394 del 1991; pertanto l'attività di miniera è vietata dall'articolo 42 della citata legge regionale n. 12 del 1995, nonché dall'articolo 11 della legge n. 394 del 1991.

Questo Ministero, non essendo, come si è detto, competente in materia di miniere, ha provveduto a trasmettere l'intera documentazione al Ministero per i beni culturali e ambientali, competente per eventuali adempimenti ai sensi della legge n. 431 del 1985.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(6 novembre 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nel comune di Vallecrosia (Imperia) esiste dal 1988 un vero e proprio Museo della canzone italiana, allestito sui vagoni di un treno d'epoca sistemato su un binario morto;

che tale struttura raccoglie e custodisce in un ambiente unico e suggestivo testimonianze artistiche, documenti, cimeli e ricordi di oltre cent'anni di canzone d'autore;

che su un binario affiancato al «Treno della Musica» trova sede l'annesso centro studi, dotato di una saletta per conferenze, apparecchi d'ascolto e video-trasmittenti;

che tale centro studi organizza dibattiti, manifestazioni culturali, incontri con gli autori e promuove annualmente il Premio «Il treno della musica», destinato ai protagonisti del mondo dello spettacolo;

che nel centro documentazione del museo sono custoditi centinaia di migliaia di dischi, partiture musicali originali, registrazioni inedite e una ricchissima documentazione bibliografica relativa al mondo della musica leggera italiana;

che dal 1989 è stato allestito dal centro studi un premio internazionale per tesi di laurea in storia della canzone italiana,

premio che nel corso degli anni ha visto tra i partecipanti anche numerosi studenti stranieri;

che il «Treno della Musica» di Vallecrosia è conosciuto ed apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali, al punto che in più occasioni è stato invitato a partecipare a manifestazioni internazionali dedicate alla canzone d'autore svoltesi in varie località dell'Unione europea;

che numerose città della vicina Costa Azzurra hanno ripetutamente chiesto al proprietario di questo singolare museo di spostarsi definitivamente nel loro territorio, intuendo la grossa portata culturale e commerciale di una simile struttura;

che presidente onorario del «Treno della Musica» di Vallecrosia è il famoso tenore Luciano Pavarotti, mentre presidente del Premio annuale per le tesi di laurea è lo scrittore Alberto Bevilacqua,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'esistenza di tale museo;

quali interventi ritenga opportuno assumere per valorizzarlo e promuoverlo in modo adeguato, evitando al tempo stesso che lo stesso decida di trasferirsi in altre località, privando così il nostro paese di una struttura unica nel suo genere.

(4-07322)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. - A seguito dell'interrogazione parlamentare presentata dall'interrogante la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Genova ha effettuato, in data 25 settembre 1998, un sopralluogo a Vallecrosia presso il «Treno della musica».

Dal sopralluogo è emerso che il materiale raccolto dal signor Erio Tripodi è in buona parte esposto all'interno di tre antiche carrozze ferroviarie sistemate nel giardino antistante il locale di sua proprietà.

Di particolare rilievo la collocazione degli strumenti di riproduzione sonora, che comprende alcune centinaia di esemplari: organetti (alcuni del secolo XVIII), pianini meccanici, scatole musicali-carillons, fonografi, grafofoni, grammofoni, registratori magnetici.

Interessanti anche la raccolta di microfoni e quella di apparecchi radiofonici.

Una sezione a sè è costituita dalle apparecchiature e strumentazioni utilizzate, a partire dai primi decenni del secolo, nei set cinematografici: in tutto un centinaio di pezzi.

Il signor Tripodi possiede inoltre una notevole collezione di oltre trentamila dischi e una raccolta di circa trecentomila spartiti musicali di varia epoca, in parte autografi. Il Museo della canzone comprende un piccolo centro studi per la consultazione del materiale documentario da parte di esperti e ricercatori e ha promosso, in passato, premi annuali per tesi di laurea sulla canzone italiana, in collaborazione con il Dams di Bologna.

La precitata Soprintendenza ha contattato inoltre il direttore della discoteca di Stato per un ulteriore sopralluogo congiunto a Vallecrosia, finalizzato alla definizione di un progetto di tutela e valorizzazione delle collezioni, o quanto meno dei loro nuclei più antichi e cospicui.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(6 novembre 1997)

BORTOLOTTO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che sabato 20 settembre 1997, attorno alle dieci di mattina, il cittadino turco Faruk Kizilaslan è stato tratto in arresto dalle guardie di frontiera italiane al valico del Monte Bianco, sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità turche;

che immediatamente venivano avviate le operazioni di estradizione in Turchia, dove il dissidente turco rischierebbe la tortura e la morte;

che Faruk Kizilaslan è infatti un ex prigioniero politico, condannato per l'appartenenza all'organizzazione di sinistra Partizan Yolu;

che nel 1989 riuscì ad evadere dalle galere turche, insieme ai suoi 29 compagni, ed arrivò prima in Grecia e poi in Francia dove ottenne regolare asilo politico e regolari documenti rilasciati dal Ministero degli esteri (Office Francais de Protection des Refugies et Apatrides) in base a norme internazionali sottoscritte anche dallo Stato italiano;

che con questi documenti Faruk viaggia da anni in paesi della CEE, tenendo conferenze, oltre che in Francia, in Gran Bretagna, Norvegia, Germania... (era invece la prima volta che veniva in Italia);

che il 24 settembre la Magistratura di Torino ha confermato l'arresto e l'avvio della pratica di estradizione «perchè non è palese che i reati addebitati nel mandato di cattura sono di natura politica»;

che entro 10 giorni la Magistratura dovrà prendere una decisione definitiva (estradizione o liberazione) a meno che il Ministero di grazia e giustizia chieda una proroga;

che attualmente Faruk Kizilaslan è detenuto nella Casa Circondariale di Aosta, in Brissogne (Aosta), località Les Iles,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che debba essere disposta la revoca della misura coercitiva al fine della liberazione di Faruk Kizilaslan;

se non si ritenga che debba essere respinta la domanda di estradizione.

(4-07811)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – Dalle informazioni acquisite risulta che con ordinanza del 24 settembre 1997 il Presidente della Corte d'Appello di Torino ha

convalidato, a norma dell'articolo 716, comma 3, l'arresto provvisorio a scopo di estradizione verso la Repubblica di Turchia del cittadino turco Kizilaslan Faruk, eseguito ai sensi dell'articolo 716, comma 1, del codice di procedura penale, dalla Polizia di Frontiera-Valico Traforo Monte Bianco - di Courmayeur il giorno 20 settembre 1997, essendo il cittadino turco in oggetto colpito dal mandato di cattura n. 988/16202/86 emesso il 30 marzo 1988 dall'Autorità giudiziaria di Istanbul affinché scontasse una pena complessiva di anni 36 di reclusione per evasione, partecipazione ad associazione illegale (due condanne), tentata rapina e rapina a mano armata (due condanne), possesso di sostanze esplosive ed altri reati.

In data 25 settembre 1997 l'Alto Commissariato per i Rifugiati presso le Nazioni Unite ha comunicato che Kizilaslan Faruk possiede lo *status* di rifugiato nella Repubblica francese, riconosciutogli dal competente ufficio governativo di quello Stato.

La domanda di estradizione, con la documentazione a corredo, non era ancora pervenuta a questo Ministero il 1° ottobre 1997. Peraltro, doveva ritenersi possibile che, a norma della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, della convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957 (articolo 3), nonché dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la domanda di estradizione non potesse trovare accoglimento.

Il Ministro di grazia e giustizia non ha quindi inteso richiedere ai sensi dell'articolo 716, comma 4, del codice di procedura penale il mantenimento della custodia cautelare in carcere e il Direttore Generale degli Affari Penali ha comunicato tale volontà al Presidente della Corte d'Appello di Torino l'1 ottobre 1997.

La Corte di Appello di Torino - sezione V ha revocato l'ordinanza di convalida di arresto provvisorio emesso dal Presidente della Corte e ha ordinato la immediata liberazione il 1° ottobre 1997.

La scarcerazione è avvenuta alle 19,45 del 1° ottobre 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(30 ottobre 1997)

BRIGNONE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che l'articolo 12 della legge n. 22 del 1995 e l'articolo 3-bis della legge n. 677 del 1996 prevedono l'assegnazione, a richiesta, dei militari di leva ai comuni alluvionati; detti militari rappresentano una risorsa estremamente preziosa specialmente alla luce degli organici ridotti di cui i comuni dispongono; apposita circolare dello Stato maggiore dell'Esercito precisa che essi siano posti a disposizione degli enti locali dop il CAR ed in effetti i militari non effettuano ulteriori corsi di istruzione;

che purtroppo il tempo che intercorre tra la fine del CAR ed il trasferimento ai comuni è inaccettabilmente lungo,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per far sì che le norme di legge citate vengano rispettate e quindi i militari vengano inviati ai comuni nei giorni successivi al giuramento, così come avviene per i militari che dal centro di addestramento sono trasferiti ai reparti operativi.

L'operazione dal punto di vista burocratico non presenta alcuna differenza. Infatti fin dall'inizio del CAR l'autorità militare conosce le richieste di assegnazione ai comuni. È sufficiente che la Direzione generale Sottuffesercito del Ministero della difesa e la regione militare Nord-Ovest-ufficio personale svolgano le pratiche per addivenire alla convenzione coi comuni con uguale ritmo di quello impiegato per la incorporazione nei vari reparti operativi.

(4-04625)

(7 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si forniscono in via preliminare alcune precisazioni sulla procedura in atto per l'assegnazione dei militari di leva ai Comuni alluvionati.

Al riguardo, la Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito con circolare n. 1010/1045/C2^a/5^a del 16 dicembre 1994 ha impartito precise direttive per l'applicazione del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, così come convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

In detta circolare è stabilito che i Reggimenti addestramento reclute devono rendere edotti con la massima tempestività tutti i giovani interessati delle possibilità loro concesse dalla normativa ponendoli, nel contempo, in condizione di presentare la documentazione probante la sussistenza dei requisiti di legge (compreso il certificato di residenza storico), ed inviare, tramite corriere, le relative domande, entro e non oltre il decimo giorno dalla data dell'incorporamento, alla Direzione generale anzidetta.

Alla ricezione delle istanze, la Direzione generale, oltre a provvedere al trasferimento dei militari presso gli Enti/Comandi/Unità dislocati nella provincia di residenza (che avviene normalmente entro 30-40 giorni dall'incorporazione) si fa carico di inviare immediatamente ai Comandi di Regione Militare, territorialmente competenti, domande e relativa documentazione di quelli che, oltre all'avvicinamento, hanno chiesto di essere impiegati presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di residenza. Ai suddetti Comandi pervengono anche le istanze raccolte dai Comandi territoriali della Marina e dell'Aeronautica.

L'organizzazione e la gestione dell'impiego presso i citati Uffici Tecnici è devoluta, come disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 22 del 1995, agli anzidetti Comandi di Regione Militare che provvedono, d'intesa con i Prefetti e su segnalazione motivata dei Comuni, a definire il fabbisogno non solo quantitativo ma anche qualitativo del personale per ciascun Ufficio Tecnico, accogliendo o respingendo le relative istanze sulla base sia della valutazione

dei requisiti e attitudini posseduti dai richiedenti sia delle esigenze rappresentate dagli Uffici Comunali stessi.

I tempi tecnici occorrenti per tale procedura subiscono talvolta degli allungamenti perchè i Comuni, anzichè inoltrare le richieste alle Prefetture come prescritto, le inviano direttamente ai Comandi dei reparti e degli organi territoriali.

Inoltre, in relazione al numero delle domande di assegnazione ad un determinato Comune a fronte delle sue esigenze programmate, può verificarsi la necessità che i militari aventi titolo siano trattenuti ai reparti per qualche tempo prima di poter essere inviati a sostituire i colleghi all'atto del loro congedamento.

Da quanto riferito, risulta evidente che il tempo «tecnico» necessario per definire l'assegnazione dei militari di leva agli uffici delle Amministrazioni comunali non è vincolato allo svolgimento del ciclo addestrativo presso i Reggimenti Addestramento Reclute come sembra voler sottolineare l'interrogazione, ma piuttosto all'*iter* procedurale imposto dalla corretta gestione di tale personale in stretta aderenza alle disposizioni stabilite dalla legge.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(4 novembre 1997)

BUCCIARELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1981, n. 356, individuava – all'articolo 3 – una serie di servizi per l'effettuazione dei quali era concessa una riduzione del 25 per cento sull'ammontare del canone, in considerazione del fatto (come si legge nella motivazione del decreto) che l'articolo 323 del codice postale «stabilisce che i canoni per le concessioni di privati di stazioni radioelettriche debbano essere ridotti... per i collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone» e effettivamente tale elenco contempla una platea di situazioni in cui l'esistenza di un ponte-radio risponde ad esigenze di sicurezza (velocità nel segnalare una situazione di pericolo, velocità nel trasmettere istruzioni conseguenti);

che nel 1982, con decreto ministeriale 24 giugno 1982, all'elenco è stato aggiunto il caso dei «servizi di autopubbliche di città (taxi)» (lettera *m*), categoria evidentemente non attinente alla sicurezza delle persone, mentre la riduzione veniva portata dal 25 al 40 per cento;

che con decreto ministeriale 18 dicembre 1996 – pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 febbraio 1997, n. 34 – in attuazione di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata operata una rivalutazione di tali canoni, che si è tradotta in un notevole aggravio per i soggetti operanti senza fine di lucro nei settori di utilità sociale citati;

che, valutando evidentemente meritevole di considerazione l'interesse di questi soggetti, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 1997 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1997, n. 104 - intitolato «Applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre 1996 alle associazioni di emergenza e di soccorso sanitario»;

che nella premessa di tale decreto si riconosce «l'esigenza di salvaguardare la piena operatività delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e soccorso sanitario senza fini di lucro»;

che tuttavia tale requisito è riconosciuto sussistere solo per i servizi indicati nella lettera *a*) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, cioè «servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati dalla CRI o da istituti di assistenza e beneficenza legalmente riconosciuti dagli organi preposti alla vigilanza»: a tale lettera fa richiamo infatti l'articolo 1 del decreto ministeriale 8 aprile 1997 che dispone a decorrere dal 1° maggio 1997 una riduzione del 70 per cento sui canoni rivalutati;

che con ciò - a parte la ovvia considerazione che la definizione di cui alla lettera *a*) non esaurisce i casi di servizi «attinenti alla sicurezza del persone» (*ex* articolo 323 del codice postale) - rimangono esclusi dalla riduzione i soggetti di cui alla lettera *h*) del medesimo articolo, cioè «servizi antincendio posti sotto la vigilanza di amministrazioni statali, regionali e locali», con ciò discriminando in maniera che non appare giustificata questo tipo di organizzazioni peraltro generalmente prive di finalità di lucro e contraddicendo ad avviso dell'interrogante la motivazione del decreto «correttivo» del 7 maggio 1997;

considerato, infine, che durante la discussione in Senato del disegno di legge n. 1021 relativo all'istituzione dell'Authority di garanzia nelle comunicazioni è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che lo impegnava a prevedere la concessione gratuita delle frequenze radio per le organizzazioni di volontariato di protezione civile,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda adottare un provvedimento volto a sanare questa discriminazione, previa meditata verifica dei tipi di servizio meritevoli di godere dell'agevolazione, dato che quelli di soccorso sanitario non pare possano comprendere esaurientemente le svariate attività di volontariato svolte nel settore della protezione civile;

se non ritenga, nelle more, di dover sospendere l'esazione dei canoni concessori rivalutati al fine di evitare, costringendo gli operatori a cessare il servizio, un grave rischio per la sicurezza di beni e persone.

(4-06724)

(1° luglio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato

l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997 è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione che verrà effettuata dopo un'ulteriore riflessione soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Si significa, infine, che nella seduta del 16 luglio 1997 della Camera dei deputati l'ordine del giorno n. 9/3755/29 - inizialmente accolto come raccomandazione - è stato respinto.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(10 novembre 1997)

CAMERINI, SARTO. - *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che il 1° febbraio 1996 la SNAM ha presentato ufficialmente il progetto con il connesso studio di valutazione dell'impatto ambientale per la costruzione di un terminale di rigassificazione del metano (GNL) da 12 miliardi di metri cubi/anno, con annesso gasdotto di collegamento tra il terminale e la rete nazionale dei metanodotti;

che su tale progetto sono state espresse da molte parti valutazioni assai critiche per quanto concerne gli impatti ambientali, paesaggistici e socio-economici negativi, nonché i problemi relativi alla sicurezza che ne deriverebbero sia per l'area del Monfalconese sia, più in generale, per il resto del Golfo di Trieste;

che sul medesimo progetto si sono già espressi negativamente i comuni di Duino-Aurisina (maggiormente interessato dall'impatto paesaggistico e dai rischi per la sicurezza), Trieste, Grado, Doberdò del Lago e la Comunità montana del Carso, mentre la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il comune di Monfalcone non hanno ancora espresso una posizione definitiva;

che a tutt'oggi non si è ancora conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, pur essendo ampiamente trascorso il termine di 90 giorni previsto dal medesimo per la pronuncia di compatibilità ambientale, alla quale dovranno in ogni caso provvedere di concerto i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali (trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico);

che il Ministero dei beni culturali e ambientali, tenendo conto anche delle modifiche ed integrazioni progettuali presentate dalla SNAM successivamente al 1° febbraio 1996, si è già espresso negativamente, in data 9 maggio 1996, in merito al progetto SNAM «la cui realizzazione, pur nell'eventuale rispetto delle prescrizioni progettuali indicate dalla soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Trieste, si ritiene che arrecherebbe comunque un danno irreparabile al contesto ambientale e paesaggistico»;

che il sito prescelto per la costruzione del terminale si sovrappone ad un'area di particolare importanza naturalistica presso la foce del fiume Timavo, area censita dalla regione Friuli-Venezia Giulia (su incarico del Ministero dell'ambiente nell'ambito del progetto «Natura 2000») in attuazione della direttiva europea n. 92/43 (cosiddetta direttiva «Habitat») e che rischia pertanto di scomparire nel caso in cui il progetto venisse realizzato;

che il golfo di Trieste e la costa retrostante sono già gravati da infrastrutture energetiche esistenti (terminale petrolifero e grande parco serbatoi di greggio nel porto di Trieste, centrale termoelettrica Enel di Monfalcone, alcuni oleodotti, metanodotti ed elettrodotti sull'altopiano carsico), mentre altre sono in progetto (depositi di GPL a Muggia e a Capodistria, ampliamento del parco serbatoi di greggio in vista del dirottamento su Trieste del traffico petrolifero della laguna di Venezia, nuovo eventuale oleodotto, terminale SNAM), senza che in realtà siano mai state valutate la sostenibilità e la compatibilità complessive di tali infrastrutture (per esempio rispetto alla sicurezza, ove il porto di Trieste non dispone tuttora di un sistema di monitoraggio del traffico marittimo VTS);

che questo futuro di «polo energetico» prefigurato per il golfo di Trieste con la congerie di impianti e progetti sopra elencati, esclude di fatto ipotesi alternative di utilizzo e sviluppo per quest'area, come ad esempio quelle fondate sulle attività turistiche, sulla valorizzazione dei beni naturalistici e paesaggistici e non coerente con le funzioni portuali-commerciali tradizionali dell'area che invece necessitano di un sostegno infrastrutturale adeguato alle prospettive di integrazione dell'Europa centro-orientale, come riconosciuto dallo stesso protocollo d'intesa Stato-regione Friuli-Venezia Giulia sull'area triestina;

che non è mai stata effettuata un'analisi oggettiva e comparativa sul territorio nazionale (se si escludono le valutazioni della stessa SNAM in base a criteri prettamente aziendali) sui potenziali siti costieri idonei ad ospitare un terminale GNL,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di disporre già di sufficienti elementi di giudizio, atti a permettere di esprimere una valutazione negativa sul progetto della SNAM per il terminale GNL a Monfalcone, in particolare dopo il parere negativo già espresso dal Ministero per i beni culturali e ambientali;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno disporre affinché venga finalmente effettuato, anche in vista del nuovo piano energetico nazionale, un esame comparativo su scala nazionale tra le località costiere potenzialmente idonee ad ospitare un impianto di rigassificazione del metano, al fine di individuare (sulla base di omogenei criteri di valutazione) il sito che presenti le minori controindicazioni ambientali e territoriali.

(4-01322)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione parlamentare inerente la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone, proposto dallo SNAM, si rappresenta che tale opzione non è più attuale alla luce dei risultati del *referendum* consultivo tenutosi il 29 settembre 1996 con il quale la maggioranza dei cittadini si è pronunciata contro l'ipotesi di costruire tale terminale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(30 ottobre 1997)

COLLA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che è giunta notizia allo scrivente che sabato 26 aprile 1997, nel corso del TG3 regionale (Emilia-Romagna) delle ore 13, quando per legge non si poteva più fare propaganda elettorale, sarebbe andato in onda un servizio su Fiorenzuola (Piacenza), nel corso del quale sarebbero stati realizzati sondaggi e interviste sul risultato delle elezioni amministrative, l'interrogante chiede di sapere:

se tutto ciò corrisponda al vero;

se quanto fatto sia contrario alle norme che fissano il termine per la campagna elettorale alla mezzanotte di due giorni prima del voto;

se non si intenda sanzionare in qualche modo questo comportamento che avrebbe potuto influenzare l'opinione degli elettori.

(4-05733)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della

RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che il servizio sulle elezioni amministrative a Fiorenzuola (Piacenza), andato in onda nel corso del telegiornale regionale dell'Emilia-Romagna, nell'edizione delle ore 14 del 26 aprile 1997, faceva parte di un'inchiesta a puntate sui comuni della regione chiamati al voto.

La concessionaria ha precisato che il servizio in questione, come gli altri trasmessi precedentemente, non conteneva interviste ai candidati che partecipavano alle elezioni ma interviste ad alcuni cittadini, ai quali veniva chiesto unicamente quali erano, a loro giudizio, i problemi che avrebbe dovuto affrontare il futuro sindaco.

La RAI ha, inoltre, fatto presente che il servizio rientrava nell'esercizio del diritto di cronaca e non conteneva nè sondaggi nè previsioni sull'esito della consultazione.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(10 novembre 1997)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, si rendeva necessario per i comuni modificare i propri attuali regolamenti per le procedure concorsuali;

che il consiglio comunale di Nerviano, in provincia di Milano, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica citato, provvedeva, in data 9 maggio 1997, con deliberazione n. 30, a modificare il proprio regolamento speciale per i procedimenti concorsuali;

che nel corso della sopracitata seduta consiliare si è sviluppato un acceso dibattito in merito all'emendamento concernente l'obbligo di residenza, da parte dei concorrenti, quale requisito necessario ai fini della legittima partecipazione ai concorsi comunali;

che il consiglio comunale, ponendo ai voti la proposta emendativa citata, decideva, a maggioranza dei presenti, e con il parere contrario del segretario generale, di rendere obbligatoria la residenza nella regione Lombardia per cinque anni quale requisito essenziale per l'ammissione al concorso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la deliberazione adottata dal comune di Nerviano sia contraria ai principi costituzionali che agli articoli 3 e 4 garantiscono la pari dignità sociale ed il riconoscimento a tutti i «cittadini» del diritto al lavoro;

se i Ministri in indirizzo intendano adottare gli opportuni provvedimenti affinché simili casi non debbano ripetersi, evitando che possano essere discussi e poi adottati emendamenti discriminatori che hanno come fine solo l'odio razziale ed etnico;

se i Ministri in indirizzo non condividano la preoccupazione che tali esempi possono costituire dei precedenti molto pericolosi per la democrazia e l'unità del nostro paese in aperta violazione dell'articolo 35 della Costituzione in base al quale la Repubblica italiana si obbliga a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

(4-06534)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. - La norma inserita nel nuovo regolamento dei concorsi e delle procedure di assunzione approvata dal consiglio comunale di Campo San Martino (Padova), in cui viene previsto un punteggio aggiuntivo da assegnare ai residenti nel Veneto, presenta evidenti difformità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 127 del 1997, norma sopravvenuta, alla quale, tuttavia, il regolamento dovrebbe conformarsi.

Tale disposizione prevede, infatti, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali deve disciplinare le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, laddove è stabilito che i pubblici concorsi devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità. La norma regolamentare in questione, così come formulata, viola, invece, il principio di uguaglianza dei cittadini, sotto il profilo delle condizioni personali e sociali, previsto dall'articolo 3 della Costituzione, nonchè i principi di accesso al pubblico impiego che, in quanto tali, sono coperti da riserva di legge (articolo 97).

Peraltro, il sistema dei controlli previsto dalla legge n. 127 del 1997 rimette alla giunta comunale l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi. Poichè tale atto non è sottoposto a controllo - ad eccezione di quella forma di controllo «eventuale» di cui all'articolo 17, commi 38 e 39, della stessa legge n. 127 del 1997 - l'illegittimità della norma regolamentare indicata potrebbe essere dichiarata, con conseguente annullamento, in sede di applicazione,

a seguito di impugnazione del bando di concorso che ne richiamasse lo specifico contenuto.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(3 novembre 1997)

DANIELI. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:
di quanti fondi disponga la «Cassa ufficiali» dell'Esercito, istituita da re Vittorio Emanuele III;
se gli organi di controllo dello Stato abbiano mai analizzato i bilanci della «Cassa ufficiali»;
se corrisponda al vero che la «Cassa ufficiali» è proprietaria a Roma di un edificio il cui canone d'affitto non è nemmeno sufficiente a pagare l'ICI.

(4-05553)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si osserva, preliminarmente, che la Cassa ufficiali esercito, ente pubblico di natura previdenziale dotato di personalità giuridica, istituita nel 1907 con finalità mutualistiche in materia di previdenza volontaria fra ufficiali, con le leggi 29 dicembre 1930, n.1712, e 9 maggio 1940, n.371, ha assunto le gestioni, rispettivamente, dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale. Da allora l'iscrizione degli ufficiali all'organismo è diventata obbligatoria.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica e 5 membri nominati con decreto del Ministro della difesa e presenta alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 un patrimonio mobiliare di lire 41.108.670.379 e immobiliare di 15 miliardi.

I bilanci consuntivi della Cassa sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, la quale, annualmente, predispone apposita relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa.

L'Ente in argomento è proprietario dell'edificio ubicato in Roma – Via Todi, n. 6 – concesso in affitto all'Amministrazione della difesa, che vi ha dislocato la Direzione Genio militare della regione militare centrale.

A seguito di specifica autorizzazione del Ministro della difesa *pro tempore*, sono in corso le procedure per la sua alienazione alla stessa amministrazione difesa.

Il canone di affitto ammonta a lire 150.293.680 annue e l'importo dell'ICI nel 1996 è stato di lire 17.899.000.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(4 novembre 1997)

DOLAZZA. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che con atto ispettivo n. 4-02264 del 9 ottobre 1996 l'interrogante aveva sollecitato spiegazioni al Ministro della difesa in riferimento alla distruzione mediante incendio, chiaramente non casuale, all'interno del complesso infrastrutturale militare marittimo di La Maddalena dell'auto di proprietà di un sottufficiale preposto a servizi di polizia, intenzionato a redigere un esposto sul complesso di vicissitudini apparentemente non legittime riguardanti la destinazione e l'uso del patrimonio della Marina militare in Sardegna;

che l'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna sul quotidiano La Nuova Sardegna del 21 ottobre ha reso dichiarazioni che definivano infondati gli elementi alla base dell'atto ispettivo del precedente capoverso per passare quindi a rispondere direttamente ai quesiti del parlamentare in modo inammissibilmente arrogante e vanamente autoritario,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della difesa o altra autorità di Governo abbiano delegato l'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna a rispondere ad interrogazione parlamentare;

in caso vi fosse risposta affermativa al precedente quesito, la norma o consuetudine costituzionale che consentirebbe a componenti del Governo l'affidamento di deleghe del genere;

in caso vi fosse risposta negativa al precedente quesito, se la menzionata iniziativa dell'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna debba essere considerata come emblematica del livello disciplinare della Marina militare, oppure sia un deplorabile caso unico ed isolato;

nel caso augurabile che il descritto comportamento dell'ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna risultasse solo un deplorabile caso unico ed isolato, il Ministro della difesa non ritenga opportuno verificare se tale comportamento ha trovato o non ha trovato l'appoggio implicito o esplicito dei superiori gerarchici dello stesso ammiraglio comandante militare marittimo della Sardegna;

quale sia la valutazione del Ministro della difesa relativamente ad un ammiraglio, naturalmente tenuto a mantenere comportamenti esemplari dinanzi ai dipendenti, il quale si arroga il diritto di sostituirsi al proprio Ministro in una risposta ufficiale al Senato della Repubblica, manifestando in tal modo sprezzo per gli elementi fondamentali ed elementari della disciplina militare e per il Parlamento;

se, anche in considerazione di altri ufficiali generali i quali di recente hanno contestato senza mezzi termini opinioni, iniziative e prese di posizioni politiche, il Ministro della difesa intenda assumersi tutte le responsabilità connesse col continuare a codificare col proprio assenso tali precedenti, inammissibili in regime veramente democratico.

(4-02573)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il Comandante militare marittimo autonomo della Sardegna, avendo letto l'articolo comparso a pagina 19 del quotidiano «La Nuova Sardegna» del giorno 16 ottobre 1996 – in cui venivano riportati alcuni passi della interpellanza presentata dall'onorevole senatore – ha ritenuto di inviare una lettera al direttore del suddetto quotidiano per puntualizzare solo quegli aspetti che gettavano discredito sul comando di cui egli è titolare.

È appena il caso di precisare che in tale contesto l'alto ufficiale ha solo esercitato un diritto-dovere di autotutela, senza con questo volersi sostituire agli organi costituzionalmente competenti a rispondere agli atti di sindacato parlamentare.

Non avendo la citata lettera al direttore (come peraltro nella stessa precisato) tale intendimento, nè tantomeno quello di fornire direttamente elementi per una risposta esauriente e puntuale, che solo il Ministro in carica è legittimato a fornire, le preoccupazioni dell'onorevole interrogante non hanno motivo di sussistere.

Quanto sopra precisato esclude l'eventualità di iniziative dell'Amministrazione della difesa nei confronti dell'ufficiale di cui trattasi.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(4 novembre 1997)

ERROI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'allievo Giovanni Natalizio era stato ammesso al 178° corso dell'Accademia militare di Modena;

che, a causa di malattia, si era allontanato dalla stessa;

che l'Accademia di Modena non riconoscendo detta causa, con provvedimento 650/2/178/7 REC, aveva escluso l'allievo dal corso;

che l'allievo Natalizio impugnava tale atto davanti al TAR dell'Emilia Romagna-Bologna e che lo stesso con ordinanza del 15 aprile 1997, sezione I, presidente Aldo Scola, accoglieva la domanda di sospensiva ed intimava all'Accademia la riammissione dell'allievo;

che, ad oggi, il Natalizio non solo non è stato riammesso, ma con raccomandata del 21 giugno 1997 della capitaneria di porto, ufficio di reclutamento, è stato chiamato alle armi,

si chiede di conoscere come mai l'Accademia militare di Modena abbia disatteso l'ordinanza del TAR in considerazione del fatto che tale omissione sta procurando gravi disagi di natura psicologica all'allievo.
(4-07090)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante si rappresenta che in esecuzione dell'ordinanza n. 200 in data 15 aprile 1997 emessa dal TAR dell'Emilia-Romagna, è stata disposta dalla direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, in data 23 luglio 1997,

l'ammissione, con riserva, del giovane Natalizio Giovanni alla frequenza del tirocinio presso l'Accademia militare di Modena unitamente agli allievi del 179° corso.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(4 novembre 1997)

LAURO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la direzione provinciale delle poste ha comunicato la chiusura dell'ufficio postale di Lacco Ameno a far data dal 3 maggio 1997, con conseguente trasferimento presso l'ufficio postale di Forio;

che il provvedimento di chiusura dell'ufficio postale di Lacco Ameno è stato determinato da una sentenza di sfratto dai locali condotti dalle poste;

che il sindaco di Lacco Ameno, tenuto all'oscuro di quanto accadeva, ha sollecitato l'intervento del prefetto per scongiurare un simile provvedimento, che priva un comune ad alta vocazione turistica dell'indispensabile servizio postale;

che, a parere dello scrivente, l'Ente poste avrebbe dovuto trovare soluzioni alternative,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la parte di competenza, non ritengano necessario:

un intervento immediato per impedire l'attuazione dello sfratto dell'ufficio postale di Lacco Ameno, anche per motivi di ordine pubblico, sociali ed economici, dal momento che si priverebbe una località turistica, in piena stagione, di un servizio essenziale;

un intervento presso i dirigenti dell'Ente poste perchè ricerchino, anche d'intesa con il sindaco del comune di Lacco Ameno, una soluzione immediata e razionale per la sistemazione dell'ufficio postale di Lacco Ameno;

l'accertamento delle responsabilità in ordine al precipitare della situazione senza alcun intervento risolutivo.

(4-05583)

(6 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che allo scopo di scongiurare l'eventualità della chiusura dell'agenzia postale di Lacco Ameno, a seguito dell'ingiunzione di sfratto avanzata dal proprietario dei locali in cui è ubicato l'ufficio, è stata avviata una trattativa per la composizione bonaria della vertenza.

La trattativa ha avuto esito positivo per cui è stato possibile evitare il trasferimento dell'ufficio: presto verrà stipulato un nuovo contratto di locazione che dovrebbe risolvere definitivamente il problema.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(10 novembre 1997)

LAURO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il quotidiano «Il Golfo» ha riportato la notizia dell'imminente dismissione dello stabilimento termale militare di Ischia, ritenuto «ramo secco» da parte dell'amministrazione;

atteso che la struttura termo-militare di Ischia ha una valenza storica culturale, oltre che economica, garantendo lavoro a 56 dipendenti civili, e medica, fornendo qualificatissime cure termali al personale militare e civile del Ministero:

preoccupato per la mancanza di informazione sul destino dello stabilimento che, trovandosi al centro del comune di Ischia, in posizione strategica, non può essere abbandonato così come accaduto per altre strutture demaniali dismesse, esempio lampante il carcere di Procida, si chiede di sapere:

se risponda al vero l'anticipazione del quotidiano «Il Golfo» in ordine ad una paventata dismissione dello stabilimento termo-militare di Ischia;

quali siano, in caso affermativo, i programmi del Ministero in ordine al futuro della struttura di cui trattasi, anche in considerazione delle sue peculiarità terapeutiche, storiche, ambientali ed economiche.
(4-05892)

(20 maggio 1997)

RISPOSTA. – In esito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si rappresenta che in una prima versione di un progetto di riordinamento della componente sanitaria dell'Esercito era effettivamente prevista la soppressione dello stabilimento balneo-termale di Ischia perchè ritenuto di insufficiente funzionalità.

Successivame, però, il quadro di situazione ha subito una evoluzione in senso positivo in quanto lo stabilimento è stato oggetto di interventi di ristrutturazione e di potenziamento delle apparecchiature terapeutiche che ne hanno migliorato consistentemente l'efficienza, tanto da farlo diventare competitivo nei confronti delle locali analoghe strutture terapeutiche ponendolo, di fatto, in grado di produrre sensibili economie, avendo una buona capacità ricettiva di personale militare destinatarie delle cure.

Per quanto sopra la paventata soppressione dell'Ente è da considerare del tutto ingiustificata.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(4 novembre 1997)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il quotidiano «La Repubblica» ha pubblicato un commento assai significativo e preoccupante circa il mancato rispetto degli elementari diritti civili dei cittadini e delle libertà democratiche nello Stato di Cuba;

che addirittura gravissimi atti di lesione e compressione dei diritti hanno riguardato cittadini in quel paese solo a scopi di turismo;

che in data 24 agosto 1997 «La Repubblica» nella pagina dei commenti ha riportato la lettera drammatica di un ragazzo italiano legato sentimentalmente ad una cittadina cubana della quale è stato ospite a L'Avana;

che l'aver trovato sistemazione in una casa privata gli ha scatenato contro la reazione del regime che lo ha considerato un turista illegale perchè non residente in alberghi lussuosi;

che appena al secondo giorno di permanenza a Cuba i due giovani sono stati bloccati da una azione poliziesca terminata con un interrogatorio;

che il giovane italiano è stato trattato da criminale (perchè non ricco e quindi turista sospetto) e condotto nella casa dove era ospitato per preparare i bagagli sotto la vigile sorveglianza della polizia di Santa Maria e dell'immigrazione di Varadero;

che il nostro connazionale è rimasto davvero sconcertato per il comportamento totalitario della polizia del regime comunista;

che nelle valigie vi erano solo effetti personali e indumenti e quindi si è subita una inutile perquisizione;

che giunto alla immigrazione di Varadero dopo un'ora di attesa il giovane è stato obbligato a prenotare una camera di albergo dal costo di 50 dollari e solo esibendo la ricevuta del pagamento ha potuto riprendere i bagagli in custodia;

che la ragazza veniva trattenuta col pretesto di dover fornire imprecisati «chiarimenti»;

che per tre ore il giovane ha ripetutamente chiesto di poterla vedere, senza che gliene venisse data la possibilità;

che la cubana, al momento del ricongiungimento, appariva tramortita ed impaurita da una cosiddetta «carta di avvertenza» per prostituzione consegnata dalla polizia,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali passi urgenti intenda muovere il Governo italiano e per esso la diplomazia per protestare con energia verso il regime cubano per le gravissime violazioni dei diritti fondamentali della persona, per lesione del diritto alla circolazione e per terribili persecuzioni di cui sono stati vittime i due giovani;

quali indagini intenda promuovere il Governo tramite le strutture informative ed i canali diplomatici per una analisi esaustiva dell'intero movimento di turisti italiani ed europei da e per Cuba individuandone le modalità, le inclinazioni, le motivazioni, la qualità dei soggiorni, le iniziative intraprese durante i soggiorni, enumerando e specificando in maniera chiara ed organica ogni e qualsiasi attentato alla libertà personale

ed ogni azione di turbativa, di pressione, di intimidazione, di violazione della *privacy*, nonché i brutali, cinici, vergognosi interventi di limitazione e compressione dei diritti fondamentali;

se non si ritenga urgente ed improcrastinabile una definizione dei rapporti Italia-Cuba che a fianco dei legittimi interessi dell'Italia veda tutelati anche quei parametri che differenziano un paese dall'altro;

quale tangibile solidarietà intenda offrire il Governo al giovane Massimo Bisighini di Canali (Reggio Emilia) che attraverso «La Repubblica» ha denunciato il suo caso allucinante;

quale iniziativa intenda assumere il Governo per chiarire meglio la vicenda e procedere secondo le regole internazionali.

(4-07433)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Sul caso citato dall'onorevole interrogante il Ministero degli esteri fa presente che in data 14 aprile 1997 si è presentato alla sezione consolare dell'ambasciata d'Italia a L'Avana un cittadino italiano, in evidente stato di agitazione, che ha consegnato una lettera nella quale faceva stato dei fatti riferiti dall'onorevole interrogante. La lettera non era peraltro firmata, nè il cittadino italiano ha voluto fornire le proprie generalità. Invitato a farlo, si è rifiutato ed ha altresì chiesto di rinunciare ad un intervento dell'ambasciata presso le autorità cubane – prima sollecitato – e volto a recuperare gli oggetti di sua proprietà, per timore che ciò potesse ulteriormente pregiudicare la cittadina cubana.

In presenza di una denuncia anonima, priva tra l'altro di riferimenti utili ad individuare gli estremi del caso, e ancor più di fronte alla richiesta del connazionale di sospendere qualsiasi azione di tutela per i motivi sopra indicati, l'ambasciata si è limitata a registrare la lettera e a conservarla nei propri archivi, con riserva di intervenire successivamente qualora fossero stati forniti i necessari elementi. Al connazionale è stato comunque spiegato che l'ambasciata avrebbe dovuto circoscrivere in ogni caso il proprio intervento alla tutela dei suoi interessi, in ispecie per la restituzione dei beni sequestrati, e che non poteva invece ingerire nei rapporti tra autorità e cittadini cubani.

Più in generale, va rilevato che nel maggio scorso è stato emanato un decreto che autorizza l'affitto a cittadini stranieri di case private, previ registrazione dell'attività e pagamento di tasse di concessione alquanto onerose. A partire da tale data, la permanenza presso case private non registrate è, ovviamente, illecita e sottopone il turista straniero a possibili sanzioni, sino all'espulsione dal paese. Va sottolineato poi come l'area di Varadero venga considerata «zona ad alto livello turistico», e come tale soggetta ad una regolamentazione speciale, che consente alle autorità amministrative di precludere completamente la locazione. Nell'aprile scorso, inoltre, è stato emanato un decreto che regola l'immigrazione interna per ridurre gli spostamenti della popolazione verso centri di interesse turistico e si sono conseguentemente incrementati notevolmente i controlli di polizia.

Se è vero che nel periodo in cui si colloca cronologicamente l'episodio denunciato dal connazionale i due decreti non erano ancora in vigore, non va peraltro dimenticato che la disciplina degli affitti era già estremamente rigorosa, anche se non sempre applicata, mentre quella relativa alla migrazione interna dei cittadini cubani coincideva nella sostanza con le ultime disposizioni adottate in materia.

Sul piano più generale va detto che la linea politica dell'Italia nei confronti di Cuba è riflessa nella «posizione comune» dell'Unione europea, approvata nel dicembre scorso: le relazioni tra i governi europei e quello cubano non potranno compiere l'auspicato salto di qualità sino a quando il regime non consentirà le necessarie riforme politiche e non rispetterà le libertà fondamentali dei cittadini. Fedele a questa linea, l'Italia cosponsorizza le risoluzioni che annualmente vengono presentate alle Nazioni Unite in tema di diritti umani nell'isola.

Questa linea, che è tuttavia aperta ad un dialogo sia pur «critico», è intesa ad esercitare un adeguato livello di pressione sulla controparte, senza peraltro sfociare in misure punitive assimilabili ad un vero e proprio blocco economico e che rischiano di far precipitare la crisi cubana in una spirale di irreversibile violenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(6 novembre 1997)

LORETO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Martina Franca, a seguito del censimento delle unità immobiliari prescritto dal decreto legislativo n. 507 del 1993 ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, ha notificato alla quasi totalità dei cittadini avvisi di accertamento sia per l'ipotesi di omessa presentazione della denuncia che per quella di presentazione di denunce infedeli od incomplete;

che le suddette irregolarità sono state tutte sanzionate integrando l'importo della tassa dovuto per ogni periodo contributivo di riferimento con quello riveniente dall'applicazione in via cumulativa della pena pecuniaria e della soprattassa per omessa o infedele denuncia previste dall'articolo 76, commi primo, secondo e terzo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

che, come già chiarito da codesto Ministero con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994, nel nuovo sistema sanzionatorio il cumulo della soprattassa e della pena pecuniaria non è più consentito;

che, infatti, alle violazioni di natura sostanziale che incidono direttamente sull'entità del tributo, previste dai commi primo e secondo dell'articolo 76 (omessa, incompleta o infedele denuncia originaria o di variazione) risulta applicabile la sola soprattassa mentre l'applicabilità della pena pecuniaria è limitata alle sole violazioni di obblighi aventi natura formale, quali l'omessa, l'inesatta o la tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia (codice fiscale, elementi identificativi dei compo-

nenti il nucleo familiare, denominazione e scopo sociale, eccetera), la mancata, inesatta o tardiva risposta al questionario o la mancata trasmissione dell'elenco di coloro che occupano i locali e le aree condominiali;

che la possibilità di ricorrere alla commissione tributaria risulta di fatto impraticabile per la maggior parte dei cittadini costretti ad anticipare, per le spese di redazione e collazione degli scritti difensivi, una somma maggiore di quella indebitamente richiesta dal comune,

si chiede di conoscere l'avviso di codesto Ministero sulla legittimità delle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale di Martina Franca e quali iniziative si intenda adottare per garantire ai cittadini l'assoggettamento al giusto trattamento contributivo.

(4-07691)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito all'avvenuta notifica da parte dell'amministrazione comunale di Martina Franca, a seguito del censimento delle unità immobiliari prescritto dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, di avvisi di accertamento sia per omessa presentazione della denuncia (relativa all'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili) che per presentazione di denunce infedeli o incomplete.

Ciò in quanto le suddette irregolarità sono state tutte sanzionate applicando all'importo della tassa, dovuta per ogni periodo contributivo di riferimento, sia la soprattassa per omessa o infedele denuncia, sia la pena pecuniaria, di cui all'articolo 76, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Al riguardo, si osserva che l'illegittimità del cumulo della soprattassa e della pena pecuniaria (quest'ultima applicabile alle sole violazioni di obblighi aventi natura formale quali l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia a norma dell'articolo 70, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 507 del 1993) è stata rilevata già da questa amministrazione con la circolare del dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - n. 95/E del 22 giugno 1994.

Invero, alle violazioni di natura sostanziale, previste dall'articolo 76, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, è applicabile la sola soprattassa, atteso che nel nuovo sistema sanzionatorio il cumulo della soprattassa e della pena pecuniaria, a seguito dell'omessa o infedele denuncia, non è più consentito.

Per quanto concerne, inoltre, le iniziative che questo Ministero intende adottare per assoggettare al giusto trattamento contributivo i soggetti interessati, risulta che la competente Direzione centrale per la fiscalità locale, con la risoluzione n. 10/9 del 27 gennaio 1997 (indirizzata al comune di Melfi per analogo quesito), ha indicato alcune iniziative che i comuni potrebbero intraprendere per ricondurre a legittimità gli accertamenti già notificati, quali la riforma o l'annullamento parziale (li-

mitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria) dell'accertamento con l'adesione del contribuente, la conciliazione giudiziale in pendenza di ricorso (articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) ed, infine, l'annullamento motivato in sede di esercizio discrezionale del potere di autotutela per gli atti di accertamento divenuti definitivi.

Va, infine, evidenziato che la medesima Direzione centrale per la fiscalità locale, con nota in data 16 ottobre 1997, ha invitato il comune di Martina Franca a tener conto dei criteri interpretativi indicati nella predetta risoluzione ministeriale.

Alla luce dell'orientamento espresso in materia da questa amministrazione, si ritiene che il problema sollevato possa trovare adeguata soluzione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(3 novembre 1997)

MANCONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il cittadino turco Kizilaslan Faruk, nato l'11 marzo 1960 a Istanbul (Turchia), è stato fermato il 20 settembre 1997 dalla polizia di frontiera di Courmayeur al valico del traforo del Monte Bianco e successivamente arrestato in quanto colpito da mandato di cattura n. 988/16202/87, emesso in data 30 marzo 1988 dalla autorità giudiziaria di Istanbul per reati di natura politica;

che in data 24 settembre 1997 la corte d'appello di Torino ha convalidato l'arresto eseguito e ha disposto la custodia in carcere di Kizilaslan Faruk presso la casa circondariale di Brissogne (Aosta), in attesa di procedura di estradizione;

che il cittadino turco è un rifugiato politico, riconosciuto in Francia, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, con motivazioni connesse alla sua condizione;

che tale riconoscimento è attestato dalla documentazione di identità rilasciata dall'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), organismo preposto nell'ambito della legislazione francese;

che l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra stabilisce il divieto di «refoulement» verso gli Stati in cui i cittadini stranieri possano essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o per opinioni politiche;

che l'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, vieta l'espulsione di un cittadino straniero che abbia lo *status* di rifugiato politico riconosciuto, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, integralmente applicata dall'Italia con l'articolo 1 del decreto-legge suindicato;

che non possono «comunque» essere disposte le misure coercitive «se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per

una sentenza favorevole all'extradizione» (articolo 714, comma 3, del codice di procedura penale),

si chiede di sapere:

se non si ritenga che debba essere diposta la revoca della misura coercitiva al fine della liberazione di Kizilaslan Faruk;

se non si ritenga che debba essere respinta la domanda di estradizione.

(4-07794)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – Dalle informazioni acquisite risulta che con ordinanza del 24 settembre 1997 il Presidente della Corte d'appello di Torino ha convalidato, a norma dell'articolo 716, comma 3, l'arresto provvisorio a scopo di estradizione verso la Repubblica di Turchia del cittadino turco Kizilaslan Faruk, eseguito ai sensi dell'articolo 716, comma 1, del codice di procedura penale, dalla polizia di frontiera – Valico del traforo Monte Bianco – di Courmayeur il giorno 20 settembre 1997, essendo il cittadino turco in oggetto colpito dal mandato di cattura n. 988/16202/96 emesso il 30 marzo 1988 dall'autorità giudiziaria di Istanbul affinché scontasse una pena complessiva di 36 anni di reclusione per evasione, partecipazione ad associazione illegale (due condanne), tentata rapina e rapina a mano armata (due condanne), possesso di sostanze esplosive ed altri reati.

In data 25 settembre 1997 l'Alto commissario per i rifugiati presso le Nazioni Unite ha comunicato che Kizilaslan Faruk possiede lo *status* di rifugiato nella Repubblica francese, riconosciutogli dal competente ufficio governativo di quello Stato.

La domanda di estradizione, con la documentazione a corredo, non era ancora pervenuta a questo Ministero il 1° ottobre 1997. Peraltro, doveva ritenersi possibile che, a norma della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, della convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957 (articolo 3), nonché dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la domanda di estradizione non potesse trovare accoglimento.

Il Ministro di grazia e giustizia non ha quindi inteso richiedere ai sensi dell'articolo 716, comma 4, del codice di procedura penale il mantenimento della custodia cautelare in carcere e il direttore generale degli affari penali ha comunicato tale volontà al Presidente della Corte d'Appello di Torino il 1° ottobre 1997.

La Corte di appello di Torino - sezione V ha revocato l'ordinanza di convalida di arresto provvisorio emesso dal Presidente della Corte e ha ordinato la immediata liberazione il 1° ottobre 1997.

La scarcerazione è avvenuta alle 19,45 del 1° ottobre 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(30 ottobre 1997)

MANFROI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'attuale Magnifica comunità di Cadore costituita nel 1975 dai soli comuni del Cadore non corrisponde alla comunità di Cadore, costituita nel 1355 dai Centenari delle Regole del Cadore, operante fino al 1907 circa;

che in tale circostanza i comuni del Cadore hanno trasferito alla Magnifica comunità la sola amministrazione di alcuni beni regolieri, ma non la proprietà degli stessi, di cui i comuni non potevano disporre;

che pertanto tale Magnifica comunità sarebbe priva di proprietà immobiliare in quanto tutti i boschi e i pascoli delle Regole del Cadore erano e sono di proprietà *pro indiviso* dei regolieri cadorini, fatta ovviamente salva la dimostrazione di acquisti degli stessi nei confronti delle Regole e fatta salva la proprietà immobiliare, derivante da acquisti fatti da essa comunità con proprio denaro o derivante da lasciti a suo favore;

che sembrerebbe pertanto opportuno che fossero le Regole a costituire la Magnifica comunità di Cadore, come previsto dall'articolo 65 dello statuto tipo della comunità di Cadore del 19 settembre 1949 che recita: «La Regola fa parte della Magnifica comunità di Cadore»;

che in tal modo verrebbe risolta la questione della proprietà dei beni regolieri attualmente amministrati dalla Magnifica comunità,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministero dell'interno non ritenga opportuno procedere ad una attenta verifica dello stato giuridico dei beni regolieri amministrati dalla Magnifica comunità di Cadore e quindi di procedere alla ricostruzione della stessa includendovi le Regole del Cadore;

se, nell'attesa di tale necessaria verifica, non si ritenga opportuno sospendere l'approvazione del nuovo statuto della Magnifica comunità di Cadore.

(4-07087)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – La Magnifica comunità di Cadore, con sede in Pieve di Cadore (Belluno), riconosciuta ente morale con regio decreto 11 ottobre 1985, è istituzione che rappresenta l'unità spirituale, culturale e territoriale del Cadore.

Formata dal consorzio dei 22 comuni del Cadore, è la naturale derivazione della Comunità di Cadore risalente al 1338 e si può considerare – in base al suo stesso statuto – il principale referente dei comuni del Cadore ed anche delle altre realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio, fra le quali si possono inserire senz'altro le regole, cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

Attualmente la Magnifica comunità amministra solo i beni di proprietà e quelli dei comuni facenti capo ad essa, compresi quelli avuti in gestione a suo tempo dalla Comunità Cadorina.

Il decreto legislativo n. 1104/48 ha stabilito che fossero i comuni ad assolvere i compiti di amministrazione dei beni collettivi di origine regoliera.

Non appare pertanto ipotizzabile alcuna sostituzione delle regole ai comuni come soggetti costituenti la Magnifica comunità, in quanto questa rimane un consorzio fra comuni. Le variazioni al testo dello statuto sono in fase di approvazione presso questo Ministero.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(6 novembre 1997)

MANZI, MARCHETTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che le notizie pubblicate da diversi giornali sulla situazione dell'Ente poste a Torino sono tutte molto preoccupanti; si parla di tonnellate di materiale fermo nei depositi in attesa di essere scelto e distribuito; si dice che nel sotterraneo di Torino ferrovia ci sarebbero 2.200 chilogrammi di lettere e 300 sacchetti contenenti assicurate, oltre ad altre consistenti giacenze in altri depositi;

che la continua riduzione di personale ha creato in certe zone della città una situazione insostenibile, ma la situazione sarebbe soprattutto dovuta ad una gestione inefficiente e clientelare; le denunce dei giornali parlano di dipendenti protetti che sono collocati in zone piccole dove riescono a fare rapidamente il loro lavoro e possono così coprire un'altra zona con facilità e ricevere un cospicuo straordinario, mentre altri dipendenti, quelli senza padroni, sono confinati in zone dove non riescono assolutamente a smaltire tutto il lavoro;

che per coprire i buchi la direzione assume precari che vengono chiamati per alcuni mesi e poi richiamati in servizio con il criterio della più completa discrezionalità da parte dell'azienda; il che creerà non pochi problemi nel futuro,

si chiede di sapere se le notizie pubblicate dai giornali cittadini corrispondano al vero e cosa si stia facendo o si pensi di fare per garantire un servizio efficiente. È inutile parlare di andare in Europa con un servizio postale in queste condizioni.

(4-04610)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste, interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che la riorganizzazione del servizio postale – avviata sin dal 1994 e culminata nel secondo semestre del 1996 con una serie di interventi coordinati tra loro ed orientati alla razionalizzazione ed alla riorganizzazione del lavoro nei settori di maggiore importanza dal punto di vi-

sta qualitativo e quantitativo – ha consentito sostanzialmente di rispettare gli obiettivi di qualità prefissati nel settore della corrispondenza che prevedevano l'impegno a recapitare entro un giorno, oltre quello della spedizione, l'85 per cento della corrispondenza indirizzata nella stessa città di provenienza ed entro due giorni, da aggiungere a quello di spedizione, l'85 per cento della corrispondenza inviata su tutto il territorio nazionale; pertanto, se si pensa alla complessità organizzativa e logistica della rete postale, che movimentata ogni anno su tutto il territorio oltre 6 miliardi di oggetti, è comprensibile quale straordinario sforzo progettuale ed operativo sia stato necessario, da parte dell'intera organizzazione postale italiana, per adeguare i tempi di recapito agli obiettivi prefissati.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda in particolare la situazione verificatasi presso la filiale di Torino il medesimo ente, nel precisare che nei sotterranei dell'agenzia di Torino poste-ferrovia non sono stati registrati accumuli di posta inevasa della consistenza ipotizzata, ha significato che una giacenza di corrispondenza è stata registrata nella citata filiale a seguito degli scioperi attuati nel mese di febbraio dal personale addetto al recapito che, tra l'altro, si è rifiutato di effettuare prestazioni di lavoro straordinario: cessata l'agitazione sindacale, sin dal marzo scorso la situazione è stata riportata alla normalità.

Per quanto concerne il non equo dimensionamento delle diverse zone di recapito, il ripetuto ente ha comunicato che la filiale in parola ha provveduto, di recente, ad una completa riorganizzazione del servizio, operazione che ha portato al riequilibrio dei carichi di lavoro.

Quanto alle assunzioni di personale a tempo determinato, le stesse sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle disposizioni impartite dalla competente area per il personale nelle circolari nn. 5, 9 e 19 rispettivamente del 21 aprile, 10 maggio e 22 giugno 1995 attingendo dagli elenchi nominativi degli aspiranti, formulati inserendo le domande degli interessati in base alla data di presentazione.

Nelle citate circolari, ha concluso l'ente, è previsto l'obbligo di riservare, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (articolo 25), il 12 per cento dei posti disponibili ai lavoratori in mobilità di cui all'articolo 6 della medesima legge; una ulteriore riserva di posti, pari al 20 per cento, è stata altresì prevista per i figli di dipendenti o ex dipendenti delle poste o per il coniuge superstite di personale delle poste deceduto senza avere maturato il diritto a pensione.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(10 novembre 1997)

MELUZZI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in data 21 maggio 1997 alcuni parenti di terroristi Tupac-Amaru avrebbero tenuto una conferenza a Roma a cui avrebbero

partecipato, tra gli altri, esponenti del PDS e di Rifondazione comunista;

che nello stesso incontro sarebbero stati raccolti fondi in favore dei gruppi terroristici peruviani;

che l'Italia intrattiene regolari ed ottimi rapporti diplomatici con il Governo del Perù;

che risulterebbe che un partito italiano contribuirebbe a finanziare e a dare supporto logistico ai terroristi,

si chiede di conoscere quali siano le informazioni e le valutazioni del Governo in merito ai fatti di cui in premessa.

(4-06575)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si fa presente che il Ministero degli esteri ha appreso che i familiari dei terroristi del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru sono stati – nell'ambito di un giro che li ha portati a toccare diversi paesi europei – anche in Italia, nel periodo successivo alla liberazione degli ostaggi nella residenza dell'ambasciatore giapponese a Lima. Risulta, inoltre, che essi avrebbero avuto degli incontri pubblici, tra cui uno all'Università di Roma ed un altro nella Sala del Cenacolo della Camera.

Il Ministero degli esteri non dispone di informazioni circa i partecipanti nè in merito ad una eventuale raccolta di fondi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(6 novembre 1997)

MILIO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la legge n. 662 del 1996 collegata alla finanziaria 1997 aveva stabilito che il pagamento delle somme maturate ai sensi delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/93 e 240/94 fosse effettuato mediante titoli di Stato;

che il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1997) aveva determinato le caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato da emettere alle finalità di cui al punto precedente, nonchè le procedure e i criteri di assegnazione agli aventi diritto;

che ai sensi della legge n. 311 del 1973 gli istituti previdenziali – e non il Tesoro – sono autorizzati ad assumere l'esazione dei contributi associativi per conto delle associazioni sindacali a carattere nazionale;

che sull'ammontare degli arretrati in questione il sindacato ritiene di far valere il proprio diritto alla trattenuta della quota associativa secondo l'aliquota prevista sulle prestazioni mensilmente erogate dagli istituti previdenziali;

che secondo una stima il valore di queste quote trattenute e versate alle organizzazioni sindacali può essere individuato in circa 35 miliardi per il 1997 e in circa 100 miliardi per l'intero ammontare degli arretrati in questione e che organizzazioni sindacali non avrebbero avuto nè titolo nè modo di chiedere al Tesoro di effettuare analoghe trattenute «alla fonte»,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Governo abbia deciso di versare all'INPS il controvalore dei titoli emessi perchè provveda ad erogare in contanti le somme (effettuando quindi le trattenute a favore del sindacato sulle somme spettanti ai pensionati) anzichè procedere secondo le lineari procedure stabilite dalla legge collegata alla finanziaria 1997 e dal decreto del Ministero del tesoro 27 marzo 1997;

se non si ritenga che tale decisione abbia procurato un ingiustificato vantaggio economico alle organizzazioni sindacali.

(4-05737)

(13 maggio 1997)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, in ordine al pagamento in contanti agli aventi diritto delle somme maturate sui trattamenti pensionistici, in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si chiede di sapere «per quali motivi il Governo abbia deciso di versare all'INPS il controvalore dei titoli emessi», al fine di provvedere ad erogare in contanti le somme, anzichè procedere ai sensi della legge n. 662 del 1996 e del decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1997; si chiede, inoltre, «se non ritenga che tale decisione abbia procurato un ingiustificato vantaggio economico alle organizzazioni sindacali», dal momento che, sulle somme spettanti al pensionati, è stata effettuata la trattenuta a favore del sindacato.

Al riguardo, si fa presente che la modifica, intervenuta con decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, è di natura esclusivamente tecnica e comporta unicamente una diversa modalità di pagamento delle integrazioni dovute sui trattamenti pensionistici a seguito delle citate sentenze.

Si è infatti ritenuto più opportuno dare la preferenza al reperimento di mezzi finanziari mediante emissioni di prestiti finalizzati, con conseguente pagamento in contanti delle somme dovute, anzichè tramite assegnazione diretta di titoli di Stato che avrebbe dato luogo ai seguenti inconvenienti:

allestimento di una ingente quantità di titoli, con conseguenti rilevanti spese di stampa e spedizione, tenuto conto dell'elevato numero degli aventi diritto e del fatto che il soddisfacimento del credito di ciascun pensionato, per evidenti esigenze di bilancio, non poteva che essere ripartito in più esercizi finanziari;

appesantimento delle procedure riguardanti la resa e la revisione delle contabilità dei pagamenti effettuati dalla Banca d'Italia;

incremento delle anomalie connesse con la diffusa circolazione materiale dei titoli, quali smarrimenti, sottrazioni, distruzioni, danneggiamenti, falsificazioni.

Va, altresì, segnalata la manifesta controtendenza rispetto alle misure recentemente adottate per ottenere la gestione centralizzata dei titoli di Stato.

Si precisa, inoltre, che il sistema introdotto dall'articolo 3-bis del succitato decreto-legge n. 79 del 1997, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, prevede l'emissione finalizzata di prestiti, il cui ricavo netto sarà versato agli enti previdenziali che dovranno curare direttamente i pagamenti delle somme agli aventi diritto. Tale sistema, oltre a superare i suddetti problemi, risulta maggiormente in linea con le citate sentenze della Corte costituzionale, risponde in modo più adeguato alle aspettative dei pensionati, che saranno pagati in contanti, anche se nell'arco di più anni, ed evita ogni problema di gestione e custodia dei titoli.

Si soggiunge, infine, che tale forma di pagamento semplifica gli adempimenti degli enti previdenziali, i quali non saranno più tenuti ad effettuare separatamente la liquidazione degli importi residuali, eccedenti cioè il taglio minimo dei titoli da rilasciare agli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(6 novembre 1997)

MINARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che gli allievi ufficiali di complemento in ferma biennale con apposito contratto di lavoro esercitano per conto della pubblica amministrazione dello Stato prestazioni professionali di indubbia professionalità e responsabilità;

che l'articolo 19 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986 prevede l'intervento fattivo del Ministro della difesa al fine di agevolare l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demeriti il periodo di leva;

che nonostante ciò le riserve dei posti nei concorsi pubblici, pari al 5 per cento per l'amministrazione della difesa e al 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, si riducono ad un semplice riconoscimento di principio che non ha alcuna applicazione pratica,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare innanzitutto per rimuovere la palese disparità di trattamento tra gli allievi ufficiali di complemento e i volontari in ferma prolungata per i quali sono previste riserve di posti pari al 20 per cento nei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione;

se, nel riordino della materia legislativa inerente le Forze armate, non si intenda conferire agli allievi ufficiali di complemento la legitti-

mità del riconoscimento professionale e del prestigio di chi rimane sempre e comunque un ufficiale e come tale sempre al servizio della Repubblica per la difesa della patria.

(4-06230)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti dall'onorevole interrogante si osserva, preliminarmente, che le previsioni dell'articolo 19 della legge n. 958 del 1986 sull'avviamento al lavoro, cui è fatto cenno nell'interrogazione, non sono rivolte agli Ufficiali di complemento di prima nomina (cosiddetta «di leva»), ma a quelli che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge n. 574 del 1980 (ferma biennale, previo concorso per titoli) e si concretizzano nelle disposizioni dell'articolo 40 della stessa legge e successive modificazioni.

Infatti il comma 1 del citato articolo 40, così come modificato dall'articolo 29 della legge n. 224 del 1986, prevede che gli Ufficiali in ferma biennale possano usufruire di una riserva di posti, fino a un massimo dell'80 per cento, nei concorsi banditi da questa Amministrazione per l'accesso al servizio permanente nei ruoli speciali, nonché nei concorsi a nomina diretta riservati agli ufficiali laureati. L'alta percentuale di posti riservata è stata stabilita proprio per favorire l'assunzione di detto personale, evitando di disperdere la professionalità acquisita durante la ferma biennale.

Il comma 2 del medesimo articolo 40, invece, fissa le riserve di posti nei concorsi per le carriere direttive e di concetto del personale civile della pubblica amministrazione (5 per cento nella Difesa e 2 per cento nelle altre) le quali, secondo quanto riportato nell'interrogazione, determinerebbero una palese disparità di trattamento tra ufficiali di complemento in ferma biennale e i volontari in ferma triennale o quinquennale che, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, possono usufruire di riserve di posti pari al 20 per cento.

Tale disparità di trattamento in realtà non sussiste. Infatti, dall'analisi delle immissioni annue nelle predette categorie emerge evidente che essendo l'entità degli Ufficiali pari al 10 per cento (1.000 unità all'anno circa) di quella dei volontari in ferma breve (10.000 unità all'anno circa), i primi hanno, nei concorsi per il personale civile della pubblica amministrazione, pari opportunità dei secondi e, per quanto riguarda la Difesa, addirittura superiori.

In tale quadro di situazione, non è prevedibile, al momento, per tale categoria di personale (Ufficiali di complemento in ferma biennale) l'inserimento, nei provvedimenti di riordino delle materie legislative inerenti le Forze armate, di norme innovative nel senso prospettato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(4 novembre 1997)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, della difesa, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e degli affari esteri e per gli italiani all'estero e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che a parere dell'interrogante nel comune di Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, si è delineata una grave situazione di illegalità per gli enormi interessi relativi alla costruzione di un intero villaggio da affittare alla Marina americana, situazione originatasi a livello internazionale e, poi, pilotata fino a coinvolgere i vertici istituzionali territoriali e nazionali;

che tale situazione di illegalità, vista nel vastissimo panorama di degrado sociale ed istituzionale in cui versa l'intera provincia di Caserta, assume aspetti inquietanti a causa della prospettazione dell'evidente condizione di sudditanza del potere pubblico nei confronti dell'interesse privato, situazione che emerge con chiarezza dalla lettura degli atti e che può legittimamente lasciare intravedere l'esistenza di condizionamenti probabilmente di stampo camorristico o, comunque, frutto di una vasta azione di corruzione e di fiancheggiamento;

che il comune di Gricignano d'Aversa, con delibera consiliare n. 2 del 3 febbraio 1993, adottò una variante al Piano regolatore generale nella quale già citava di «aver preso in considerazione la richiesta di insediamento residenziale presentato dalla US-Navy per la favorevole situazione logistica del territorio»;

che tale attività poteva essere legittimamente espletata mediante l'adozione di una lottizzazione convenzionata o di un piano particolareggiato ma tali due strumenti, trattando di edilizia residenziale privata, non avrebbero consentito l'esproprio dei suoli (attività propria delle opere pubbliche), esproprio al quale si voleva giungere per favorire l'interesse del privato ad avere subito il terreno necessario e pagarlo a prezzo ridotto;

che il comune di Gricignano, infatti, con delibera consiliare n. 7 del 28 febbraio 1994 approvò lo schema di convenzione per la realizzazione di «un programma costruttivo ed assegnazione aree ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 (strumento dell'edilizia pubblica)», programma all'interno del quale venne localizzata un'area di circa 81 ettari (815.000 metriquadri) da destinare all'insediamento residenziale per la US-Navy;

che la variante al Piano regolatore generale di Gricignano, trasmessa all'amministrazione provinciale di Caserta con nota n. 157 del 31 marzo 1994, ricevette parere negativo dalla sezione provinciale del CTR nella seduta del 16 maggio 1994 con verbale n. 7 perchè priva di legittimità per la localizzazione del programma costruttivo in favore della US-Navy, all'interno e con gli strumenti della pubblica utilità propri dell'edilizia economica e popolare; non si poteva e non si può utilizzare lo strumento pubblico dell'esproprio per costruire un villaggio privato;

che la provincia di Caserta con delibera consiliare n. 98 del 25 novembre 1994 restituì la variante al piano regolatore generale al comune di Gricignano d'Aversa su «specificata richiesta del comune di rinviare

la discussione a causa di una Conferenza di servizi convocata a Roma dal Ministero della difesa per il giorno 13 dicembre 1994»;

che dal verbale della Conferenza dei servizi del 13 dicembre 1994 risulta che la convocazione è stata effettuata sulla base delle operazioni di trasferimento delle installazioni militari all'aeroporto di Capodichino a Napoli e nulla è stato stabilito, nè tantomeno poteva esserlo ai sensi della legge n. 142 del 1990 visto che l'insediamento residenziale USA a Gricignano è una attività privata fra Marina americana e costruttori e non rientra nel quadro delle attività pubbliche previste nello strumento acceleratorio proprio della conferenza dei servizi, con uno stridente contrasto tra la legislazione urbanistica (che destina i piani di edilizia economica e popolare alle categorie meno abbienti di lavoratori italiani, con tipologie costruttive limitate, e non agli stranieri - per di più ad alto reddito - con tipologie costruttive di lusso) e gli atti che erano in corso al comune di Gricignano d'Aversa;

che, intanto, il comune di Gricignano d'Aversa, in data 19 settembre 1994, con atto n. 9716 emise provvedimento di occupazione d'urgenza dei suoli in favore del «Consorzio per Gricignano d'Aversa» per l'occupazione urgente e temporanea di circa 33 ettari (330.000 metriquadri) di suolo privato (appartenente ad oltre 100 piccoli proprietari e coltivatori) delegando lo stesso Consorzio al completamento delle procedure di esproprio entro 5 anni dall'emissione del decreto;

che, con tale atto, il comune di Gricignano autorizzò il privato ad appropriarsi, più che espropriare, di 330.000 metriquadri di suolo privato, evitando anche il visto di controllo regionale - trattandosi di atto esecutivo, come cita l'amministrazione - sulla base di uno strumento dichiarato già illegittimo dal CTR provinciale in sede di parere negativo alla variante al piano regolatore generale, parere espresso ben 4 mesi prima;

che il decreto di occupazione fu opposto, in sede amministrativa, da alcuni proprietari ed il TAR della Campania, con ordinanza n. 3329 del 10 gennaio 1995, sospese tale decreto, per effetto della illegittima applicazione della legge n. 865 del 1971, articolo 51, che non poteva essere utilizzata per la costruzione privata in favore della Marina USA;

che il comune di Gricignano d'Aversa, comunque, evitò ogni provvedimento e consentì che l'occupazione dei suoli continuasse ponendo i piccoli proprietari nelle condizioni di accettare le indennità di esproprio offerte, a causa del provvedimento del sindaco; risulta all'interrogante, poi, che sia stata effettuata una vastissima operazione intimidatoria, di stampo camorristico, che ha impedito a chiunque di cedere il proprio suolo, compreso nell'area dell'intervento, a terzi se non ai costruttori ed a prezzi di esproprio nonostante l'intervenuta ordinanza di sospensiva del TAR della Campania;

che a Gricignano venne approvata una nuova variante con delibera consiliare n. 16 del 14 giugno 1995, variante che sostanzialmente riproponeva la medesima illegittimità della precedente, localizzando il programma costruttivo per la US-Navy con gli strumenti pubblici dell'edilizia economica e popolare; e d'altra parte il Consorzio

per Gricignano d'Aversa aveva già occupato i suoli e ceduto i diritti di costruzione ad altra società, tale Mirabella SG spa;

che nel mese di ottobre 1995 il comune di Gricignano d'Aversa rilasciò ben 3 concessioni edilizie - nn. 55, 56 e 57 - in favore della nuova società Mirabella SG spa, per la costruzione di 500 alloggi, di una scuola e di attrezzature sportive, concessioni tutte rilasciate nel quadro del programma costruttivo *ex* articolo 51 della legge n. 865 del 1971 in favore della US-Navy e compiendo un'ulteriore violazione se si considera che la legge dispone che le concessioni, per un piano di edilizia economica e popolare, possono essere rilasciate a piano adottato e trasmesso e che, dunque, ad ottobre 1995 la variante al piano regolatore generale era ancora presso il comune di Gricignano d'Aversa;

che, infatti, la variante al piano regionale generale di Gricignano d'Aversa veniva trasmessa all'amministrazione provinciale a gennaio 1996 e ricevuta dalla provincia al protocollo n. 326 del 16 gennaio 1996;

che, da questo momento in poi, le illegittimità dilagano in tutte le amministrazioni coinvolte ed infatti il 5 febbraio 1996 veniva eseguita la festa di inaugurazione dei lavori ed inoltre:

dai lavori di scavo emergevano importantissimi reperti archeologici e risultava che affannosamente la soprintendenza archeologica di Napoli aveva «coperto» la situazione; comunque i lavori sono partiti privi del nulla osta preventivo richiesto per legge e mai è stata disposta una sospensione benchè il Ministero per i beni culturali abbia dovuto riservare, molto dopo l'inizio dei lavori, un'area del cantiere a parco archeologico;

il progetto non ha mai ricevuto dall'Enel il nulla osta previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1992 a causa della presenza di 3 elettrodotti a 220.000 volt, minacciosi per l'effetto campi magnetici-tumori;

nessuna indagine ambientale è stata eseguita, nonostante innumerevoli denunce da parte dello stesso ufficio sanitario locale, per l'esistenza di enormi quantitativi di amianto nella limitrofa stazione ferroviaria e per l'esistenza di due discariche abusive, discariche che sono state man mano livellate e, pare, siano servite al riempimento e livellamento del suolo;

che l'amministrazione provinciale di Caserta riceveva, in data 27 febbraio 1996, richiesta di annullamento delle concessioni edilizie nn. 55, 56 e 57 rilasciate dal comune di Gricignano perchè illegittime per essere state emesse nel quadro di un programma costruttivo già di per sè dichiarato illegittimo dal CTR provinciale nel 1994 e dal TAR della Campania nel 1995;

che l'amministrazione provinciale, con delibera consiliare n. 101 del 21 maggio 1996, approvava la variante al piano regolatore generale di Gricignano d'Aversa richiamando il parere del CTR provinciale; tale parere, ove letto, richiama la famosa conferenza dei servizi del 13 dicembre 1994 convocata dal Ministero della difesa - che nulla aveva espresso come già detto - e poi non analizza l'insediamento

della US-Navy rimettendosi alla relazione acquisita agli atti e redatta dallo studio Abbamonte-Como;

che risulta singolare come il CTR si appoggi, per l'analisi di una variante, ad un parere di uno studio che, per di più, è notoriamente consulente del costruttore che sta devastando il territorio di Gricignano;

che, comunque, la variante così approvata, trasmessa alla regione Campania, non ha ricevuto il visto di conformità alla legge come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1982;

che, infatti, la regione Campania, con proprio decreto n. 689 del 28 gennaio 1997, ha negato il visto di conformità, e quindi la esecutività della variante al piano regolatore generale di Gricignano, sulla base della illegittimità dell'applicazione dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971;

che gli aspetti sospetti della situazione di *impasse* acquistano i contorni inquietanti di cui in apertura allorquando, ad aprile 1997, lo stesso prefetto di Caserta, sulla base di una richiesta delle organizzazioni sindacali, riuniva a Caserta addirittura il presidente della giunta regionale Antonio Rastrelli e lo stesso presidente Ventre, sostituito, per indisposizione, dal vice presidente avvocato Coronella, i quali, recatisi di persona alla riunione – ben guardandosi dal definirla Conferenza dei servizi e della quale non è stato redatto alcun verbale – decidevano di nominare una commissione di esperti che trovasse una «soluzione al problema di Gricignano»;

che a tutt'oggi, oltre al gravissimo episodio che vede riunite intorno ad un tavolo le massime autorità territoriali per trovare una soluzione ad un abuso edilizio in atto, la commissione di esperti, fra cui è anche l'Avvocatura dello Stato, nulla ha determinato dopo oltre 2 mesi mentre in questo *mare magnum* di coperture la società costruttrice ha bellamente ed indisturbatamente continuato ad innalzare fabbricati su fabbricati e, praticamente, sta consegnando a piccoli gruppi gli appartamenti alla Marina USA,

si chiede di sapere:

se i responsabili degli enti territoriali (settori archeologia ed ambiente) abbiano relazionato sull'argomento;

se sia lecito voler individuare le ragioni per le quali a Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta si continua a costruire nonostante le accertate violazioni della legge dello Stato.

(4-06602)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – La realizzazione in territorio del comune di Gricignano di Aversa di un intero villaggio, da affittare alla Marina americana, riveste rilevante interesse non solo in ambito locale – in relazione al previsto sviluppo economico e sociale in tutta la zona interessata – ma anche a livello nazionale, in ragione degli impegni assunti con il governo degli Stati Uniti.

La sussistenza di un siffatto comune interesse ha reso unanime il favore per l'iniziativa. Gli intoppi verificatisi a seguito dei rilievi formu-

lati, a procedure avviate, dalla regione Campania non erano, perciò, volti a contrastare l'iniziativa stessa o a farne risultare presunte illegittimità o irregolarità, bensì a garantire la piena osservanza della vigente normativa urbanistica.

Riprova evidente della concordia di intenti è rappresentata dalla costituzione – per iniziativa del presidente della Regione – di un gruppo di studio, formato da legali degli enti interessati e da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, che, nel ribadire l'importanza dell'opera e l'esistenza di un rilevante pubblico interesse, ha tracciato le linee giuridico-procedurali necessarie per la regolare prosecuzione del programma.

In ogni caso, il gruppo legale suddetto non ha rilevato illegittimità nelle concessioni già rilasciate dal sindaco di Gricignano di Aversa.

Si soggiunge che solo a seguito di alcuni ritrovamenti archeologici è stata interessata la Soprintendenza, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con prescrizioni.

Circa l'esistenza di situazioni di rischio, dovute alla presenza nella zona interessata dall'insediamento di alcuni elettrodotti e rotabili ferroviari coibentati con amianto accantonati lungo la locale linea ferroviaria, la situazione è seguita dal Ministero della sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(3 novembre 1997)

OCCHIPINTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dal ricorso per sequestro conservativo alla procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Campania, prodotto dalla procura generale a seguito della relazione del 10 aprile 1993 della Commissione d'accesso presso il comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), nominato dal prefetto di Napoli in data 15 gennaio 1993 ai sensi della normativa antimafia, e trasmessa con nota datata 24 novembre 1994 alla procura regionale risulta la illegittima gestione della Italgest srl (ora società per azioni), tesoriere di detto comune;

che in detta relazione sono stati segnalati, tra gli altri aspetti, anche comportamenti del tesoriere del comune in questione, società Italgest spa, in violazione delle norme sulla tesoreria unica (prelievi ingiustificati per una media di lire 2.000.000.000 mensili nel corso dei primi mesi del 1991 e del 1992);

che la procura regionale della Corte dei conti per la Campania, mediante apposite indagini svolte dal Nucleo regionale di polizia tributaria – sezione danno erariale – della Guardia di finanza e di accertamenti effettuati dal consulente tecnico, ha proceduto ad esaminare la regolarità dello svolgimento del servizio di tesoreria

del comune di S. Giuseppe Vesuviano, con particolare riguardo al periodo 1991-95;

che la complessa attività d'indagine conclusa con documentate relazioni del 5 luglio 1996 e del 1° ottobre 1996 di consulenza tecnica ha evidenziato gravissime irregolarità nella gestione del servizio in questione;

che la violazione della normativa di tesoreria unica è risultata posta in essere dal tesoriere Italgest spa, in modo non occasionale o involontario, ma in maniera sistematica preordinata allo scopo di ottenere il massimo uso possibile delle disponibilità comunali e di realizzare rilevanti vantaggi patrimoniali in totale dispregio delle leggi e degli interessi della collettività;

che per i motivi esposti il vice procuratore generale, dottor Maurizio Stanco ha rivolto istanza al presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, affinché con proprio decreto voglia disporre nei confronti dell'Italgest spa il sequestro conservativo in favore dell'Erario e del comune di S. Giuseppe Vesuviano;

che nel testo del ricorso per sequestro conservativo è evidenziata l'eventuale sussistenza di ulteriori responsabilità, in particolare per gli amministratori, dipendenti e revisori dei conti del comune cui compete curare la corretta attivazione dei controlli sulla gestione del servizio della società Italgest spa, artefice della illecita gestione del servizio di tesoreria;

che nel ricorso per sequestro conservativo è testualmente riportato: «La medesima società risulta svolgere il servizio di tesoreria presso altri comuni della regione Campania (Boscotrecase, Pompei, Ottaviano, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Cimitile e Calvizzano) ed appare altamente probabile che simili comportamenti siano presenti anche presso tali ultimi enti locali, con il prospettarsi di ulteriori possibili danni e connesse responsabilità anche per i soggetti che in ipotesi abbiano consentito e/o consentano in tali ambienti la gestione gravemente lesiva sopra descritta, servizi che questa procura riserva di esaminare ma che non per questo esime dal controllo, ed esaustiva denuncia, gli organi ed uffici responsabili»;

che la procura regionale della Corte dei conti con nota del 23 ottobre 1996 ha inviato al sindaco del comune di Pompei il testo integrale del ricorso medesimo, ricevuto dal comune in data 7 novembre 1996 al protocollo n. 22567;

che l'organo di revisione del comune di Pompei in data 5 febbraio 1997 ha effettuato con notevole ritardo la verifica straordinaria di cassa nella quale sono state rilevate discordanze nei conti tenuti dal tesoriere;

che il sindaco, pur avendo riscontrato unitamente all'organo di revisione l'illecita gestione del servizio di tesoreria, non ha ritenuto provvedere alla immediata sospensione di detto servizio alla Italgest spa;

che il sindaco del comune di Pompei, solo dopo tre mesi, ha convocato la giunta comunale per il giorno 19 febbraio 1997 e, con atto n. 127 avente per oggetto «Società Italgest. Proposta di determinazione

al Consiglio ed incarico a legale di fiducia», ha deliberato di sottoporre all'esame del consiglio quanto emerso, al fine di assumere determinazioni attinenti lo specifico ambito di competenza finalizzato anche alla interruzione del rapporto e di incaricare un legale di fiducia dell'amministrazione per la salvaguardia dell'operato tecnico ed amministrativo dell'Ente;

che nella seduta del consiglio comunale tenutasi in data 27 febbraio 1997 per l'approvazione del bilancio di previsione 1997 non è stata discussa alcuna proposta in ordine alla già nota vicenda della società Italgest spa riportata ampiamente dalla stampa;

che la società Italgest spa con nota del 18 marzo 1997 invitava il comune di Pompei, nella persona del sindaco *pro tempore*, a provvedere entro tre giorni alla nomina di un nuovo tesoriere, in quanto non intendeva proseguire il rapporto del servizio in atto;

che solo a seguito della nota succitata della Italgest spa in data 19 marzo 1997 la giunta comunale ha provveduto con atto n. 179 a sospendere cautelativamente detto servizio;

che la gestione del servizio di tesoreria della Italgest spa nei comuni della regione Campania tra i quali quello di Pompei è sottoposta a indagine della procura della Repubblica di Napoli da parte del pubblico ministero dottor Giuseppe Lucantonio;

che tale questione è stata oggetto di cronaca del telegiornale regionale della Campania, trasmesso alle ore 14 del giorno 29 marzo 1997;

che i consigli comunali di minoranza in ordine a tale questione hanno prodotto esposto inviato anche al procuratore capo della Repubblica di Napoli in data 2 aprile 1997,

si chiede di sapere se sussistano i motivi per gravi e persistenti violazioni di legge che l'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 individua come presupposti per la sospensione e lo scioglimento degli organi comunali.

(4-07374)

(1° agosto 1997)

RISPOSTA. - Come sarà già noto, il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica datato 28 agosto 1997, ai sensi degli articoli 18, comma 2, della legge n. 81 del 1993, e 39 della legge n. 142 del 1990.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(3 novembre 1997)

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTELLI, SEMENZATO. - *Al Presidente del Consiglio dei*

ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'ambiente. – Premesso:

che da notizie stampa risulta che due scienziati, il fisico Iuri Fediaikov e il chimico Ivan Parasocka, in due separate ricerche sono giunti alle stesse conclusioni: nel gennaio del 1998 il quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl esploderà di nuovo, stavolta innescando una vera e propria catastrofe cento volte più grave di quella dell'aprile 1986;

che il disastro del 1986 sfociò in un'esplosione chimica del reattore ma, stavolta, secondo i due scienziati, la reazione sarà termonucleare e perciò molto più violenta;

che per scongiurare la catastrofe l'unico sistema sarebbe quello di eliminare le tonnellate di massa radioattiva e vetrificata racchiuse nel sarcofago di cemento costruito 11 anni fa sul nucleo esploso e per far questo occorrerebbero un centinaio di volontari bene equipaggiati e il costo ammonterebbe a 120 milioni di dollari (circa 200 miliardi di lire);

che Kiev ha chiesto all'Occidente aiuti per 1,5 miliardi di dollari solo per rafforzare il sarcofago;

che l'allarme per una nuova esplosione era stato confermato anche dal ministro dell'ambiente ucraino, Iuri Kostenko, che aveva denunciato alcuni mesi fa un notevole aumento del flusso dei neutroni e delle particelle gamma all'interno del sarcofago;

che per eliminare del tutto le scorie radioattive, entro l'anno 2000, il Governo ucraino ha chiesto all'Occidente finanziamenti per oltre 4 miliardi di dollari: una cifra giudicata esagerata da molti, una sorta di ricatto secondo il quotidiano «Trud»,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state finora attivate per approfondire la situazione sopra segnalata e quali siano state ufficialmente le richieste del Governo ucraino;

quali iniziative si intenda attivare per verificare se le richieste finanziarie corrispondano effettivamente alle necessità reali;

se non ci si intenda mobilitare urgentemente al fine di scongiurare l'ennesima catastrofe.

(4-05904)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dagli onorevoli interroganti si fa presente che i Paesi del G7 e l'Ucraina hanno firmato nel dicembre del 1995 un *Memorandum of Understanding* (MOU) che mira anche alla chiusura della centrale di Chernobyl entro il 2000. Il MOU si regge su un equilibrio di impegni reciproci, da un lato per assicurare all'Ucraina il proprio fabbisogno energetico presente e futuro e dall'altro lato per arrivare alla chiusura della centrale di Chernobyl.

Per la realizzazione di una nuova struttura di contenimento della unità n.4 e per ricercare una soluzione ai problemi posti dai residui altamente radioattivi presenti nel sarcofago, è stato approvato un piano

(«Shelter Implementation Plan – SIP) sottoscritto dai Paesi del G7 e dall'Ucraina da realizzare in sette o otto anni.

Il problema della rimozione delle masse contaminate potrà essere risolto quando saranno stati acquistati con precisione dati informativi attualmente non ancora disponibili e comunque controversi. Da parte ucraina si sostiene la necessità e possibilità di rimuovere tali masse radioattive nel giro di poco tempo. Da parte dei Paesi del G7 si sostiene che l'operazione potrà essere fatta più avanti nel tempo in ragione dei costi e dei rischi umani che una operazione fatta ora inevitabilmente comporterebbe.

Lo sforzo della comunità internazionale per la realizzazione della nuova struttura di contenimento del reattore, così come è definito nello «Shelter Implementation Plan», prevede che una decisione circa le suddette masse potrà essere adottata con sufficiente cognizione di causa non prima di circa tre anni. Per l'immediato verrà data la precedenza ad una attività di stabilizzazione statica della struttura esistente e alla tenuta sotto controllo dell'attività di emissione di radiazioni da parte delle masse nuclearmente contaminate.

I costi attualmente in preventivo, comprendenti il rifacimento della struttura di contenimento e senza mettere ancora mano alla rimozione delle masse contaminate, ammontano a 750 milioni di dollari e consistono in più di 200 interventi atti a rendere ambientalmente sicuro il sito del sarcofago.

Rispetto a tale somma totale, nel *Summit* di Denver, i Paesi del G7 si sono impegnati ad accollarsi l'importante quota parte di 300 milioni di dollari. La contribuzione ucraina si aggira intorno ai 50 milioni di dollari. Tale dato evidenzia la mancanza di una somma ancora cospicua per arrivare alla concorrenza del totale. La sfida per Chernobyl che il G7 si accinge ad affrontare concretamente continuerà con la creazione di un apposito Fondo destinato al finanziamento dei progetti SIP e che sarà gestito dalla BERS. Detto fondo sarà alimentato, oltre che con le risorse impegnate dai Sette e dall'Ucraina, anche con quelle degli Stati contributori e degli enti, fondazioni e privati donatori, che vorranno aderire all'invito rivolto loro dai Paesi del G7.

Sin dall'aprile del 1996 il Governo ucraino ha istituito il Centro Internazionale di Slavutich sulla sicurezza nucleare, rifiuti radioattivi e ricerca radio-ecologica. Il Centro si configura quale veicolo di collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica dei settori attinenti la valutazione ed il rafforzamento dei livelli di sicurezza degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, la riabilitazione dell'ambiente contaminato e la sperimentazione medica, biologica e radiologica.

Al pari di altri *partners* del G7, come Germania, Francia e Giappone, l'Italia intende partecipare con il finanziamento di progetti specifici. A tale scopo si conta di utilizzare lo stanziamento di alcuni miliardi provenienti dalla legge n. 212 del 1992. Tali progetti sono in corso di valutazione congiunta da parte italiana ed ucraina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(6 novembre 1997)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di prendere provvedimenti in merito alla situazione di sostanziale incompatibilità di «convivenza» nell'amministrazione comunale di Novara, tra il consigliere Guglielmo Carbonero, rieletto il 27 aprile 1997, ed il segretario comunale Luigi Tennirelli, protagonisti della vicenda riportata nel seguente articolo pubblicato nel quotidiano «la Padania» di giovedì 22 maggio 1997:

«Esce dalla finestra e rientra dalla porta. Novara. – Il prefetto Pellegrini aveva assicurato ai parlamentari del Carroccio l'allontanamento – Luigi Tennirelli, il segretario comunale che picchiò un leghista, è al suo posto – Tennirelli per difendersi dalle accuse scelse lo studio legale Correnti, del quale è socio l'attuale sindaco di Novara ed ex senatore del Pds – Carbonero: “Finchè c'è lui io non entro in consiglio”.

A volte ritornano! E a Novara, è proprio il caso di dirlo, la faticosa frase cade a pennello, perchè quanto vi stiamo per raccontare ha dell'incredibile. Innanzitutto, la cronistoria della vicenda. Lunedì 14 ottobre 1996, dopo un'accesa discussione fra maggioranza, leghista, e opposizione in consiglio, il segretario comunale Luigi Tennirelli, un siciliano un po' troppo orgoglioso, ha aggredito il capogruppo del Carroccio Guglielmo Carbonero, che in aula aveva lamentato il fatto che il burocrate storpiava, intenzionalmente, il cognome di una consigliera leghista. L'aggressione, avvenuta davanti a molti testimoni nei pressi della bouvette è culminata con un pugno sferrato in pieno viso da Tennirelli a Carbonero, il quale, dopo le medicazioni ricevute al pronto soccorso, è stato dichiarato guaribile in otto giorni.

Dopo i fatti, la Lega Nord, per voce dell'allora sindaco Merusi, ha chiesto la rimozione del segretario comunale, dimostratosi perlomeno imparziale, e lo ha fatto invitando ufficialmente il prefetto Vincenzo Pellegrini a prendere posizione.

Nel frattempo, Tennirelli si dichiara incolpevole e si sceglie, per eventuali azioni legali, un noto studio di avvocati, lo studio Correnti, un nome, una garanzia e, tra poco si capirà il perchè, assume un valore particolare.

L'appoggio alla richiesta di rimozione del segretario arrivò anche dallo stato maggiore della Lega Nord (Maroni, Borghezio, Farassino, Comino), che il 18 ottobre del 1996, pochi giorni dopo il fatto incriminato, manifestò, insieme a centinaia di persone, davanti al palazzo della Prefettura.

Quel giorno, il prefetto ricevette i parlamentari leghisti e chiese loro di «pazientare» e non preoccuparsi, visto che, comunque, Tennirelli, causa seri problemi agli occhi, sarebbe finito in malattia per il tempo necessario, ancora pochi mesi, al raggiungimento della pensione.

A questo punto, arriviamo ai giorni nostri e, in particolare, ai giorni delle elezioni amministrative di Novara dove, dal ballottaggio dell'11 maggio scorso, è stato indicato il nuovo sindaco della città, Giovanni Correnti, ex parlamentare piduista il quale, come tutti i sindaci ligi ai poteri centralisti dello Stato presta giuramento davanti al prefetto. Tutto normale?

È proprio il caso di dire no, perchè oltre al sindaco di Novara, al prefetto e al viceprefetto, durante il giuramento si è presentato pure tale Luigi Tennirelli; sì proprio il segretario comunale «picchiatore», che torna tranquillamente al suo posto insieme al nuovo primo cittadino Correnti.

Correnti, ricordate questo nome? Certo, il sindaco Correnti, nonché titolare dello studio legale associato al quale Tennirelli si era rivolto, ai tempi del fattaccio, per trovarsi l'avvocato di fiducia, quando si rese protagonista in negativo nei confronti del leghista Guglielmo Carbonero.

Insomma, come se nulla fosse, ogni tassello torna regolarmente al proprio posto, alla faccia delle promesse che erano state avanzate dal prefetto di Novara ai parlamentari del Carroccio che, qualche mese prima, erano stati assicurati sul fatto che Tennirelli sarebbe stato allontanato.

C'è, però, un'altra chicca che non tutti sanno e che, invece, ha una certa importanza, a proposito della discutibile imparzialità che aveva caratterizzato le gesta di Luigi Tennirelli.

Infatti, il segretario comunale di Novara non è mai stato un semplice burocrate di Stato, ma ha giocato anche un ruolo molto attivo in politica, perchè Luigi Tennirelli, quando istituirono la Provincia del VCO, Provincia guidata da una giunta di sinistra o ulivista che dir si voglia, era investito di una carica non tanto comune: Luigi Tennirelli era, ma guarda il caso, assessore della giunta provinciale del VCO.».

(4-05991)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. – Fra gli amministratori del comune di Novara ed il segretario generale, dottor Luigi Tennirelli, si era venuta a creare – come è noto – una situazione di incompatibilità ambientale, scaturita da un increscioso episodio, accaduto il 14 ottobre 1996: uno scontro verbale tra il suddetto funzionario ed un consigliere di maggioranza della Lega Nord era, poi, sfociato in «vie di fatto».

A seguito di denuncia presentata dal consigliere comunale, la vicenda è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria. Eventuali iniziative a carattere disciplinare potranno, pertanto, essere assunte soltanto dopo le prime risultanze del procedimento penale attualmente pendente.

Dagli atti in possesso risulta che il dottor Luigi Tennirelli ha riassunto servizio il 3 maggio 1997, dopo un lungo e ininterrotto periodo di assenza per motivi di salute, e che, con provvedimento in corso di adozione, sarà collocato a riposo a decorrere dal 31 dicembre 1997.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(3 novembre 1997)

RECCIA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la città di Aversa, un tempo considerata l'Atene del Sud per le sue ricchezze architettoniche, conosce, ormai da numerosi anni, un degrado ambientale e strutturale che minaccia di disperdere un patrimonio artistico importante;

che, infatti, edifici storici di culto o comunque di grande interesse artistico e culturale si trovano in deprecabili condizioni, come le chiese Succurre Miseres e del terzo Ordine francescano, la chiesa di San Domenico, quella di Santa Maria degli Angeli, la chiesa del Carmine, una parte del monastero di San Biagio e l'antico Sedile di San Luigi in provincia, l'abbazia di San Lorenzo (sede della facoltà di architettura), la chiesa dell'Annunziata (dal cui tetto filtra acqua piovana), la chiesa di San Pietro di Maiella (a cui manca il campanile), la Porta San Giovanni (unica rimasta delle porte cittadine);

che molte altre chiese e palazzi storici della città versano in uno stato di degrado e di abbandono;

che tali importanti opere costituiscono un patrimonio non solo dal punto di vista artistico, ma sarebbero potenzialmente, qualora valorizzate, una ricchezza dal punto di vista turistico, in una realtà, come quella aversana, che ha necessità di sostegni allo sviluppo economico;

che, nonostante le proteste dei cittadini e i numerosi interventi da parte dell'interrogante e di altri parlamentari, non si registrano ancora risposte da parte delle autorità amministrative preposte, così da porre urgentemente rimedio allo sfascio che si verifica di giorno in giorno nelle strutture monumentali ed architettoniche di Aversa;

che sembra doveroso denunciare, ancora una volta, il degrado ed il disagio che vive la città aversana, laddove per essa non è stata attuata nemmeno una millesima parte delle iniziative intraprese in altre città italiane, anche minori e probabilmente con un patrimonio artistico meno sostanzioso di Aversa,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda urgentemente adottare per la salvaguardia delle chiese e dei monumenti storici di Aversa, atteso che lo stato in cui versano tali strutture architettoniche necessita di immediati interventi.

(4-07076)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il patrimonio monumentale della città di Aversa è stato sempre oggetto di particolare attenzione da parte della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici di Caserta che è sempre intervenuta con un consistente impiego di risorse sia umane che finanziarie.

La predetta Soprintendenza ha, infatti, operato, pur con i limiti delle scarse disponibilità finanziarie, per il recupero di numerosi beni.

Ad esempio per il recupero del complesso monastico di San Lorenzo (attuale sede della facoltà di architettura) la Soprintendenza è interve-

nuta a partire dal 1979, accollandosi il restauro della chiesa, uno dei monumenti più importanti della provincia anche per dimensioni, e partecipando in modo consistente al restauro del chiostro e degli ambienti circostanti.

Altri interventi sono stati effettuati per il recupero delle chiese di Sant'Agostino, Sant'Antonio da Padova, Santa Maria del Popolo e la stessa Cattedrale.

Altri interventi sono ancora programmati per la chiesa di San Lorenzo e anche con il prossimo esercizio finanziario la Soprintendenza terrà nella dovuta considerazione la città e il suo patrimonio.

Tuttavia, soprattutto in considerazione dell'entità delle risorse disponibili e della quantità e importanza del patrimonio in questione, non tutto può essere realizzato dall'Amministrazione senza la collaborazione di altri enti.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(6 novembre 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che il 20 settembre 1997 è stato arrestato al valico del Monte Bianco dalle guardie di frontiera italiane l'esule turco Faouk Kizilaslan, ex prigioniero politico, evaso nel 1987 da un carcere turco di massima sicurezza;

che nel 1992 la Francia gli ha concesso il riconoscimento dell'asilo politico, nonostante pendesse su di lui un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità turche;

che Farouk Kizilaslan, che attualmente si trova recluso nella casa circondariale di Aosta, è in possesso di documenti di viaggio che gli hanno permesso, in questi anni, di viaggiare in tutti i paesi dell'Unione europea;

che se venisse estradato ad Ankara rischierebbe la pena di morte,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il nostro paese ha già avviato le pratiche per l'estradizione in Turchia;

se, quindi, il Governo intenda, trascorsi i 10 giorni previsti dalla legislazione italiana, confermare l'arresto;

se non si reputi di dover condividere la decisione assunta dall'autorità francese che ha riconosciuto a Kizilaslan lo *status* di rifugiato politico;

se si stia valutando appieno la gravità del provvedimento adottato e le conseguenze che ne potrebbero derivare per la vita stessa dell'esule turco.

(4-07746)

(25 settembre 1997)

RISPOSTA. – Dalle informazioni acquisite risulta che con ordinanza del 24 settembre 1997 il Presidente della Corte d'appello di Torino ha convalidato, a norma dell'articolo 716, comma 3, l'arresto provvisorio a scopo di estradizione verso la Repubblica di Turchia del cittadino turco Kizilaslan Faruk, eseguito ai sensi dell'articolo 716, comma 1, del codice di procedura penale, dalla polizia di frontiera – Valico Traforo Monte Bianco – di Courmayeur il giorno 20 settembre 1997, essendo il cittadino turco in oggetto colpito dal mandato di cattura n. 988/16202/86 emesso il 30 marzo 1988 dall'autorità giudiziaria di Istanbul affinché scontasse una pena complessiva di anni 36 di reclusione per evasione, partecipazione ad associazione illegale (due condanne), tentata rapina e rapina a mano armata (due condanne), possesso di sostanze esplosive ed altri reati.

In data 25 settembre 1997 l'Alto commissariato per i rifugiati presso le Nazioni Unite ha comunicato che Kizilaslan Faruk possiede lo *status* di rifugiato nella Repubblica francese, riconosciutogli dal competente ufficio governativo di quello Stato.

La domanda di estradizione, con la documentazione a corredo, non era ancora pervenuta a questo Ministero il 1° ottobre 1997. Peraltro, doveva ritenersi possibile che, a norma della convenzione relativa allo *status* dei rifugiati sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, della convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957 (articolo 3), nonché dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la domanda di estradizione non potesse trovare accoglimento.

Il Ministro di grazia e giustizia non ha quindi inteso richiedere ai sensi dell'articolo 716, comma 4, del codice di procedura penale il mantenimento della custodia cautelare in carcere e il direttore generale degli affari penali ha comunicato tale volontà al Presidente della Corte d'appello di Torino il 1° ottobre 1997.

La Corte di appello di Torino - sezione V ha revocato l'ordinanza di convalida di arresto provvisorio emesso dal Presidente della Corte e ha ordinato la immediata liberazione il 1° ottobre 1997.

La scarcerazione è avvenuta alle 19,45 del 1° ottobre 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(30 ottobre 1997)

SERVELLO, PONTONE, RAGNO, DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il 13 giugno 1997 la trasmissione «Storie» – condotta da Gianni Minà – ha ospitato la madre del noto terrorista peruviano Nestor Cerpa Cartolini;

che, come è noto, il giornalista Minà, nel corso della trasmissione, si è lasciato andare a durissimi e gratuiti giudizi nei confronti del Governo peruviano («una dittatura che spacciano per democrazia solo

perchè si vota» e «assassino» per l'azione militare con cui sono stati liberati gli ostaggi nella residenza dell'ambasciatore giapponese), oltre ad una personale opera di «beatificazione» del terrorista;

che non si può assolutamente pensare di poter utilizzare il servizio pubblico come fosse una televisione di partito e «di parte»;

che sarebbe opportuno che la RAI si assumesse le proprie responsabilità e provvedesse a scusarsi con il Governo peruviano, oltre ad assumersi l'impegno di chiarire e/o definire, al più presto e con estrema trasparenza, quali siano i compiti del servizio pubblico, specificando – nel dettaglio – se fra questi rientri anche il fare l'apologia del terrorismo;

che è necessario che gli organi di Governo si adoperino affinché, nel futuro, non si verificino analoghe situazioni di «dubbia e discutibile» etica professionale,

gli interroganti chiedono di conoscere quale posizione si intenda assumere al riguardo ed inoltre quali siano concretamente i provvedimenti adottati – o che si intende adottare – al fine di tutelare e salvaguardare quelle (tanto discusse) garanzie basilari del servizio radiotelevisivo pubblico, messe continuamente a repentaglio.

(4-06544)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione dalla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che il programma «Storie», come altri di natura giornalistica, si ispira al criterio dell'autonomia creativa e informativa di chi opera nell'ambito del servizio radiotelevisivo rispettando le opinioni di tutti i cittadini.

La concessionaria ha fatto presente, inoltre, che la trasmissione dei 13 giugno 1997, dando la possibilità di conoscere il punto di vista della madre e della sorella di Nestor Cartolini, *leader* del movimento Tupac Amaru ucciso il 22 aprile 1997, rappresentava un argomento di grande attualità giornalistica.

La presenza in studio di Felicita Cartolini e di Lucia Cerpa Cartolini, ha riferito la RAI, può aver dato luogo a espressioni più «vivaci» per la particolarissima e comprensibile situazione emotiva dell'anziana si-

gnora che vive a Nantes con i nipotini, praticamente privi di entrambi i genitori, e si batte per richiamare l'attenzione internazionale sul problema dei detenuti politici in Perù.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(10 novembre 1997)

SQUARCIALUPI, CAMERINI, BORTOLOTTI, GIOVANELLI, BRATINA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Visti il progetto e le richieste delle relative concessioni ed autorizzazioni da parte della SNAM per la costruzione di un terminale metanifero della capacità di 12 miliardi di metri cubi annui nel porto di Monfalcone (provincia di Gorizia), confinante con il comune di Duino-Aurisina (provincia di Trieste);

vista la documentazione fornita da una società di consulenza su commissione della regione Friuli-Venezia Giulia in merito agli impatti negativi socio-economici nonché ambientali e culturali del progetto;

vista l'ampia motivazione a sostegno del parere negativo già data dal Ministero dei beni culturali in quanto nella zona sorge lo storico castello di Duino che sovrasta una delle poche «falesie» italiane mentre nelle vicinanze sfocia in mare, dopo un lungo percorso sotterraneo, il fiume carsico Timavo alla cui foce sono stati di recente rinvenuti importanti reperti archeologici quali un naviglio romano con il suo carico;

visto che la costruzione del terminale avrebbe forti ripercussioni soprattutto sullo sviluppo del turismo, della pesca, della mitilicoltura nonché sull'artigianato e sull'industria non solo per i comuni che si affacciano sul golfo di Trieste, ma per la stessa città di Trieste la quale, diventando un grande nodo di approvvigionamento energetico anche per la presenza del terminale dell'oleodotto transalpino della SIOT, vedrebbe compromessi altri possibili scenari di sviluppo più congeniali alla città e al suo entroterra;

vista la delibera del comune di Monfalcone di indire per il 29 settembre 1996 un *referendum* fra la popolazione con la sola domanda dell'accettazione o meno della costruzione del terminale;

vista la propaganda ricca di mezzi lanciata da tempo dalla SNAM;

viste anche le promesse previsioni di sviluppo dell'attività portuale di Monfalcone che non coincidono con le restrizioni imposte dopo la tragedia della «Moby Prince» sul movimento delle navi nello stretto canale di accesso e nelle ridotte aree di evoluzione di fronte al terminale delle navi gasiere,

si chiede di sapere:

quando sarà resa pubblica la valutazione di impatto ambientale obbligatoria e completa per le opere qui menzionate;

se tale valutazione abbia tenuto conto degli studi eseguiti in tempi non sospetti dalle Università di Trieste e di Lubiana sulla presenza di metalli pesanti ad alta concentrazione – e in particolare di mercurio –

nei 10 milioni di metri cubi di sedimenti che sarebbero dragati nella baia di Panzano (Monfalcone), per la costruzione del terminale metanifero, in concentrazioni tali da rientrare nel divieto dello scarico in mare o su litorali o su spiagge;

se inoltre tale valutazione comprenda anche il rapporto di sicurezza e i piani di emergenza previsti dalla legge sui rischi industriali, tenendo conto soprattutto che alle spalle del costruendo impianto di degassificazione scorrono le uniche tre importanti arterie (stradale, autostradale e ferroviaria) che collegano Trieste con il territorio nazionale.

(4-01862)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare inerente la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone, proposto dal SNAM, si rappresenta che tale opzione non è più attuale alla luce dei risultati del *referendum* consultivo tenutosi il 29 settembre 1996 con il quale la maggioranza dei cittadini si è pronunciata contro l'ipotesi di costruire tale terminale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(30 ottobre 1997)

VIVIANI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il deposito di somme di denaro presso istituti di credito o altri enti a ciò autorizzati comporta di regola la maturazione di un tasso di interesse, negoziato tra tali istituti ed i clienti depositanti, correlato al tasso del denaro sul mercato del credito;

che l'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 consente all'Ente poste, nell'esercizio delle funzioni di servizio di conto corrente, di determinare i tassi di interesse e gli oneri di commissione relativi ai conti correnti postali;

che il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane con delibera n. 96 del 30 dicembre 1996 ha stabilito che l'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è fissato a tasso zero mentre ogni versamento è gravato di spese di commissione;

che l'utilizzo del conto corrente postale è necessario in particolare per le associazioni di volontariato che, essendo molto articolate sul territorio, abbisognano di una diffusa rete di sportelli quale l'Ente postale è in grado di offrire;

che l'associazione regionale veneta «Centro per i diritti del malato e per il diritto alla salute» con sede a Verona si è vista assegnare dalla locale filiale dell'Ente poste un tasso di interesse pari a zero accompagnato da una serie di oneri di commissione per le diverse operazioni,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni economiche alla base della decisione del consiglio d'amministrazione dell'ente;

quali siano le relative valutazioni del Governo, tenuto conto che tale determinazione finisce con il penalizzare enti e gruppi di volontariato o che perseguono fini sociali non profittevoli per i quali è essenziale utilizzare strumenti diffusi e a basso costo di utilizzazione per il pubblico quali i conti correnti postali.

(4-04787)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha dato facoltà all'Ente poste italiane di determinare autonomamente i tassi di interesse e di fissare commissioni a carico dei correntisti: la previsione di una remunerazione dei conti correnti è stata perciò demandata all'autonomia dell'azienda sulla base di valutazioni riguardanti la redditività del servizio.

Un'analisi approfondita della tipologia dei conti correnti effettuata del citato ente ha evidenziato che il servizio è generalmente utilizzato per effettuare incassi e pagamenti, con la conseguenza che si determinano continui e rilevanti movimenti di cassa senza che vi siano consistenti giacenze medie sui conti stessi, circostanza quest'ultima che costituisce il presupposto per la corresponsione di interessi; l'ente ha pertanto rinviato la corresponsione di eventuali interessi alla definizione di apposite convenzioni da stipulare con le varie categorie di utenti, prevedendo la remunerazione a fronte di previsioni di giacenze medie.

La commissione di lire 100 per ogni versamento affluito sui conti, ha preseguito l'ente, è da considerare come contributo alle spese di gestione e dal suo pagamento sono esentate le prime 100 operazioni, nonchè le iniziative aventi fini di beneficenza (quali, ad esempio, Telethon).

A completamento di informazione il ripetuto ente ha significato che nessun costo viene addebitato ai titolari dei conti correnti, escluso un contributo di lire 130 – previsto per i soli grandi utenti – per i servizi aggiuntivi di rendicontazione, mentre la fornitura dei carnet degli assegni e dei postagiro è gratuita.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(10 novembre 1997)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il presidente della Federazione italiana sport del ghiaccio, dottor Paul Seeber, eletto nel 1992 e riconfermato nel 1996, ha annun-

ciato le dimissioni dalla massima carica, evidenziando che, pur avendo problemi di salute, il «gettar la spugna» è dovuto all'impossibilità di gestire una federazione con le strutture attualmente garantite dal CONI;

che in realtà la carenza verrebbe quantificata nel 50 per cento dell'attuale organico, la cui composizione è di 12 dipendenti CONI e di 10 collaboratori esterni,

si chiede di sapere:

se, in base a tali carenze soprattutto di carattere amministrativo, gli atleti abbiano gareggiato con un'autorizzazione provvisoria spedita via fax e quindi come sia possibile non svolgere le più elementari incombenze burocratiche;

in relazione alle numerose indagini fatte dagli ispettori del lavoro presso alcune federazioni sportive in alcune città del nord, quali siano stati i risultati di tali ispezioni ed eventualmente a quanto ammontino le multe e quante siano le posizioni irregolari accertate;

se non sia il caso di adeguare il settore sport alle direttive dell'Unione europea in modo che si attivino i principi relativi alla libera concorrenza.

(4-05220)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

La Federazione italiana Sport del Ghiaccio, riguardo alle presunte difficoltà connesse a specifici aspetti della gestione amministrativa, ha fatto presente che l'attività degli organi federali si è ispirata a criteri di correttezza ed ha riferito le ragioni delle dimissioni del presidente architetto Paul Seeber a diversi fattori.

Riguardo alle singole questioni citate nell'interrogazione, è stato precisato che gli atleti tesserati della FISG hanno gareggiato a con autorizzazioni definitive e perfettamente valide per merito del personale, che ha risposto alle difficoltà con l'abnegazione ed il lavoro; alle contestazioni fatte dall'INPS, nel 1993, in relazione alla presenza di una presunta collaboratrice presso il Comitato Regionale Lombardia è stato replicato dalla Federazione con una ampia memoria difensiva, rimasta inevasa; le direttive dell'Unione Europea non sono applicabili agli sportivi diletanti quali sono quelli aderenti alla FISG.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(5 novembre 1997)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in relazione alla risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 settembre 1996, protocollo n. 617, all'interrogazione

4-00379, dello scrivente, si evidenzia che le associazioni benemerite sono riconosciute ai sensi dell'articolo 5, lettera *n*), e dell'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157; l'articolo 33 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non riguarda il riconoscimento delle associazioni benemerite;

che il riconoscimento dell'UNAVI non è ammissibile, ove si osservi che si tratta di una struttura organizzativa di coordinamento, mentre il riconoscimento attiene alle associazioni nazionali per singole discipline sportive o meglio «che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo» (articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986);

che dovrebbe essere fuorviante affermare che «il mancato accoglimento della istanza avanzata dall'associazione CSAA ARCI-caccia è stato determinato esclusivamente dall'assenza di requisiti essenziali per il riconoscimento di associazione benemerita, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157; è tra l'altro importante rilevare che l'ARCI-caccia è riconosciuta associazione venatoria nazionale ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, mentre nell'elenco delle associazioni venatorie nazionali di cui all'articolo 34, comma 5, della medesima legge non è compresa l'UNAVI,

si chiede di sapere:

se la Presidenza del Consiglio dei ministri non debba attivarsi al fine di fornire il regolamento per la concessione dei contributi alle associazioni benemerite, tra l'altro già approvato dal consiglio nazionale del CONI con delibera n. 784 del 31 ottobre 1995;

se l'UNAVI, riconosciuta il 15 dicembre 1995, abbia ricevuto contributi per il 1995, quanto abbia ricevuto nel 1996 ed a quanto ammontino i contributi previsti per il 1997;

se risulti che il dottor Lamberto Cardia abbia concorso direttamente od indirettamente al riconoscimento dell'UNAVI quale associazione benemerita intervenendo sul CONI nel periodo in cui ricopriva la carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

come mai le risposte dei Ministri competenti lascino spesso aperti numerosi e giustificati dubbi sia per quanto concerne il contenuto delle risposte stesse sia per quanto riguarda il modo in cui vengono date.

(4-05394)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti presso il CONI.

Da quanto risulta, l'UNAVI nel 1995 non ha percepito contributi. Nel 1996, la giunta esecutiva del CONI, con deliberazione n. 1473 del 18 dicembre 1996, ha concesso all'UNAVI un contributo «di primo avvio» di lire 50.000.000. Per il 1997, la giunta esecutiva, con deliberazione n. 401 del 4 aprile 1997, ha autorizzato l'erogazione, a favore di tutte le Associazioni Benemerite, di una prima rata sulla contribuzione di

massima comunicata a ciascuna, riferita all'anno precedente. Per l'UNAVI l'importo erogato ammonta a lire 12.500.000.

Il CONI ha riconosciuto l'UNAVI quale associazione benemerita avendo accertato i seguenti elementi obiettivi:

le finalità perseguite dall'Unione (coordina diverse associazioni di rilevanza nazionale che promuovono l'attività venatoria e collaborano alla difesa dell'ambiente e della fauna selvatica) rispettano le condizioni previste dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 28 marzo 1986;

le iniziative di carattere culturale programmate ed attuate dall'UNAVI, tese alla diffusione dello sport, trovano riscontro in quanto previsto dall'articolo 1 del nuovo Regolamento relativo alle Associazioni Benemerite, approvato dal CONI, con delibera del Consiglio nazionale n. 784 del 31 dicembre 1995;

la struttura dell'Unione, che raccoglie adesioni di circa 900.000 soci, è articolata in autonome organizzazioni regionali, con prospettive di espansione a livello provinciale, affinché possano essere inclusi anche i rappresentanti del mondo venatorio negli ATC (Ambiti territoriali di caccia);

l'UNAVI si prefigge di organizzare una vasta serie di discipline sportive il cui programma è di unire sport, caccia e ambiente.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(5 novembre 1997)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sul quotidiano «la Repubblica» del 26 aprile 1997, pagina 40, è apparsa una pubblicità del CONI con il seguente messaggio a caratteri cubitali: «Grande concorso Totocalcio. Vinci un viaggio da miliardari. In Messico e nei Caraibi per 2 persone e centinaia di altri premi. Dal 16 maggio al 9 luglio 8 estrazioni settimanali. 160 biglietti Alitalia, 80 autoradio Pioneer con CD.»; «per partecipare al concorso» – si legge poi nel messaggio in una nota rivolta al lettore in caratteri minuscoli appena leggibili sotto il titolo bianco su nero «Bastano 3 schedine» – «conserva tre schedine (minimo 4 colonne) giocate consecutivamente a partire dal 27 aprile ed inviare, in busta chiusa, unitamente ai tuoi dati anagrafici, a: Concorso Totocalcio CP n. 15290 - 00143 Roma. Puoi vincere uno dei seguenti premi: un viaggio in Messico e Caraibi per due persone, 40 biglietti aerei (classe economica) per l'Europa, 120 biglietti (classe economica) per l'Italia e 80 autoradio Pioneer H-435 R con CD»;

che a piè della nota l'asterisco chiarisce al lettore, in caratteri quasi illeggibili, che il «viaggio» avviene con «volo Alitalia A/R in classe Magnifica, soggiorno in hotel 4 stelle, pasti esclusi»;

che il messaggio apparirebbe ingannevole e potrebbe rientrare sicuramente nella fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 74 del 1992 ove si osservi che l'incentivo identificato in «un viaggio da miliardari» offerto dal CONI, quale gestore del concorso a pronostici Totocalcio, al lettore per indurlo al gioco non è giustificato dai beni e dai servizi che sono forniti (articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 74 del 1992),

l'interrogante chiede di sapere:

se tale pubblicità pagata da un ente pubblico possa sostenere ragionevolmente che un viaggio in Messico e nei Caraibi per due persone, seppure in classe «Magnifica», con soggiorno, non quantificato, in hotel 4 stelle, non identificato, e con l'esclusione dei pasti, possa ritenersi «un viaggio da miliardari»;

se il Ministro in indirizzo non intenda pertanto attivare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e verificare se nel caso segnalato si ravvisino i requisiti d'intervento di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 1992;

se la stessa Autorità intenda verificare se gli accordi concordati e sottoscritti tra il CONI e le imprese Alitalia e Pioneer, al fine della realizzazione del «Grande concorso Totocalcio», rispondano alle norme della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(4-05567)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Il messaggio pubblicitario in argomento è apparso esclusivamente su quotidiani e riviste sportive, ed era indirizzato ai giocatori del Totocalcio, gioco considerato «miliardario» per antonomasia.

L'espressione «viaggio da miliardari», è stata, quindi, ritenuta non fuorviante dal CONI ma solo mirata ad incentivare la partecipazione al gioco di una categoria abituata a tale linguaggio.

Il viaggio/premio in Messico e nei Caraibi prevede un soggiorno di 15 giorni per due persone, del costo di lire 8.000.000 a persona, che comprende il volo A/R in classe Magnifica, albergo a 4 stelle, escursioni ed il 50 per cento dei pasti inclusi (la dicitura «pasti esclusi», nella comunicazione, è stata indicata per difetto, in osservanza ad una recente circolare ministeriale che obbliga le aziende – promotrici di manifestazioni a premi – a specificare le voci incluse od escluse nei viaggi premio).

Si precisa, altresì, che il Ministero delle finanze ha esaminato ed approvato tutta la documentazione connessa al concorso a premi in questione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(5 novembre 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel comune di Desenzano del Garda (Brescia) nella frazione di Rivoltella la domenica mattina viene effettuato il mercato ed in base ad un'ordinanza del sindaco di Desenzano del Garda, protocollo n. 8588/97, n. 49, dell'11 aprile 1997, vista la delibera del consiglio comunale n. 262, protocollo n. 6325 del 25 agosto 1989, viene chiusa una via di scorrimento (via G. di Vittorio), che a sua volta impedisce l'entrata ed uscita di una via chiusa (via Gallica);

che in merito a tale contesto gli abitanti di quella zona hanno presentato al sindaco di Desenzano del Garda una petizione nella quale si invitava il primo cittadino a prendere provvedimenti che fossero in linea con le aspettative dei residenti in quella frazione;

che il sindaco nonostante la petizione non ha mai dato spiegazioni sull'ordinanza e sulla necessità di utilizzare tale arteria per il suindicato mercato e tantomeno ha ricercato altre aree per svolgere l'attività mercantile;

che l'articolo 20 del nuovo codice della strada prevede che sulle strade tipo A, B, C e D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili, mentre sulla strade E ed F l'occupazione della sede stradale può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico,

si chiede di sapere:

se la suindicata strada non rientri nella classificazione D (strada urbana di scorrimento) in relazione al fatto che il centro storico di Rivoltella del Garda è chiuso e tale via è l'unica che permette di raggiungere la suindicata zona arrivando da est;

se la chiusura totale della via Gallica (via chiusa) possa essere ritenuta regolare a tutti gli effetti del nuovo codice della strada anche in relazione ai problemi di sicurezza dei cittadini ivi residenti;

quali soluzioni ritenga di intraprendere il sindaco onde soddisfare le richieste già peraltro evidenziate nella suindicata petizione e se non sia il caso di individuare una ben definita area per svolgere i mercati;

se i Piani urbani del traffico stabiliscano che nel caso in cui i centri storici siano chiusi (isole pedonali) le vie di accesso debbano prevedere i due sensi di marcia e che venga vietata l'occupazione stradale come mai nella suindicata via venga permesso il mercato;

come mai non siano previsti parcheggi a supporto di tale mercato e quindi come il sindaco intenda risolvere tale problema e cosa preveda il piano parcheggi di Desenzano del Garda per la frazione di Rivoltella;

cosa preveda il piano commerciale se esista un regolamento comunale che regolamenti tale mercato e se i 74 parcheggi siano segnalati con appositi numeri *in loco*;

se la delibera del consiglio comunale n. 262, protocollo n. 6325, del 25 agosto 1989 non sia superata in relazione alle numerose summenzionate nuove norme.

(4-07077)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. - In base agli elementi acquisiti, la situazione indicata dall'interrogante - che, peraltro, attiene a materia rientrante nella sfera di piena autonomia del comune - è risultata del tutto regolare.

A seguito di specifico interessamento del difensore civico, il comandante dei vigili urbani ha, infatti, verificato personalmente la possibilità di transito da parte dei mezzi di soccorso, rilevando che le norme di sicurezza in materia sono rispettate.

Il disagio che lo svolgimento del mercato cagionerebbe ad alcuni residenti consiste soltanto nella limitazione della circolazione dei propri automezzi nella zona, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 della domenica.

Il mercato risulta regolamentato ed i posteggi appositamente segnalati.

Esistono, inoltre, 750 posti auto in aree attrezzate ed in vie adiacenti in cui è consentita la sosta.

La via Di Vittorio non rientra nella tipologia «D» della classificazione di cui all'articolo 2 del codice della strada in quanto non presenta alcuna delle caratteristiche previste dalla norma.

Il piano del traffico del comune di Desenzano del Garda è in fase di studio, mentre il nuovo piano commerciale è stato già adottato dal consiglio comunale ed è stato pubblicato secondo l'iter previsto dalla legge.

Maggiori e più dettagliate informazioni potrebbero essere comunque assunte in sede locale, eventualmente mediante l'esercizio del sindacato ispettivo nei confronti dell'amministrazione comunale.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(3 novembre 1997)
